CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 3
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Modifica deliberazione di CC n. 3 del 22/01/2019 _ Approvazione nuovo regolamento comunale di disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, usualmente definiti "dehors".**

L'anno duemila diciannove il giorno uno del mese di luglio alle ore 18,00, in Andria, nella sede comunale, il Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO, assunti i poteri del Consiglio Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale dr Giuseppe BORGIA -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:
con deliberazione n. 3 del 22 gennaio 2019, il Consiglio Comunale ha approvato il Nuovo Regolamento che disciplina l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, usualmente definiti "dehors";

tale Regolamento prevede una suddivisione del territorio in 3 ambiti: Ambito 1 e 2 (aree tipizzate dal vigente PRG come zona A1 -Centro Storico), e Ambito 3 (restante parte del territorio comunale);

l'art 20 del Regolamento approvato (Disposizioni Finali e Transitorie), stabilisce che per gli ambiti 1 e 2, nelle more della definizione dell'Intesa di cui all'art. 52 del D.Lgs 42/2004 tra MIBAC, Regione e Comune, o di un accordo tra pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 15 della legge 241/1990, trovano applicazione le disposizioni del regolamento stesso, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni conseguenti al perfezionamento della predetta intesa, con la possibilità di installare "dehors semplici" (tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, pedana) senza dover acquisire preventivamente l'autorizzazione ex art. 21 del Codice dei Beni Culturali D.Lgs 42/2004;

la predetta delibera, con il relativo regolamento, è stata inviata alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta Andria Trani e Foggia in data

8/2/2019 con nota prot. 12946 nonché alla Regione Puglia al fine di costituire un tavolo di confronto comune per proporre eventuali modifiche migliorative al Regolamento e alle procedure autorizzative con lo scopo di raggiungere apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 52 del D.Lgs. 42/04 contenente una *ricognizione* delle aree pubbliche di interesse culturale sotto l'aspetto monumentale o dal punto di vista paesaggistico, relativamente alle quali sarebbe opportuno individuare delle misure di protezione per evitare che l'eventuale esercizio del commercio confligga con le esigenze di tutela dei beni ed *"apposite determinazioni"* volte a vietare e/o limitare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione;

Viste le note prot. n. 18242 del 22/02/2019 e prot. n. 28477 del 26/03/2019 con le quali la Soprintendenza nel comunicare la disponibilità a valutare il predetto Regolamento e la disponibilità a un qualsiasi confronto sull'argomento, invitava a integrare lo stesso con elaborati descrittivi e schede tecniche esemplificative;

Vista la nota del Settore I di questo Comune prot. n. 51140 del 3/6/2019 con cui si richiedeva alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Foggia la disponibilità per un incontro al fine di definire il procedimento relativo alla condivisione del suddetto regolamento approvato con deliberazione di CC n 3/2019;

Vista la ulteriore nota del 17 giugno 2019 prot. 5201 (protocollo comunale n. 55303 del 17/06/2019) con la quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta Andria Trani e Foggia, facendo seguito all'incontro in sede del 12/06/2019, ha comunicato di non poter condividere quanto stabilito dal Nuovo Regolamento "dehors approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 22 gennaio 2019 contenente una riduzione da 4 a 3 degli ambiti territoriali, considerato che nell'Ambito 3 così come individuato in una precedente stesura del Regolamento (allegato alla nota della SABAP del 9/6/2017 prot. 4272) ed oggetto di parere favorevole preventivo da parte della stessa Soprintendenza, sarebbero presenti beni culturali e spazi tutelati ai sensi dell'art 10 comma 4 lettera g) del D.Lgs. 42/2004;

Dato atto che nella predetta nota la Soprintendenza confermava la piena disponibilità a supportare questo Comune in tutti i chiarimenti necessari per addivenire, nel più breve tempo possibile, alla condivisione del Regolamento nella versione già preliminarmente condivisa (allegato alla nota prot. 4272 del 9/6/2017 – prot. Comunale 47906/2017) con l'invito a predisporre gli elaborati descrittivi e le schede tecniche esemplificative e ribadisce che in attesa della condivisione del regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 42/2004 e smi, tutte le occupazioni temporanee di suolo pubblico sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione da parte della SABAP ai sensi dell'art 21 del D. Lgs. 42/2004 anche in base a quanto previsto dall'art 106 comma 2-bis dello stesso Codice BB.CC.;

Considerato, pertanto, secondo quanto specificato dalla Soprintendenza nella nota di cui sopra, che gli Ambiti di interesse e competenza della stessa riguardano il Centro Storico, incluso l'anello estramurale della città storica, nonché alcune aree immediatamente prospicienti e limitrofe così come elencate nell'Ambito 3 della proposta di Regolamento oggetto di parere favorevole preventivo da parte della stessa Soprintendenza, ed allegato alla nota del 9/6/2017 prot. 4272 (spazi su lato opposto al centro storico ubicati sull'anello estramurale, corso Cavour sino a via Brindisi, viale Crispi partendo da corso Cavour sino al civico 7-8, via Regina Margherita fino a viale Crispi, piazza Imbriani, via Pisani sino al civico 40-55, via Poli sino a via Goldoni, via S. Angelo sino a via Angiulli, piazza della Disfida, via Santa Maria Vetere sino a piazza S.M. Vetere inclusa, piazza Porta La Barra, via Annunziata, via Altomare, via Bottego, via San Vito, via Carmine sino alla Chiesa, via Sant'Andrea, via Santa Maria dei Miracoli sino a via Dolomiti, via Fornaci sino a via Campanella, via

Crocifisso sino alla Piazzetta della chiesa Crocifisso, via De Nicola compresa piazza Di Vittorio, via Ferrucci);

Dato atto che:
con nota prot. 56363 del 20/06/2019 sono stati trasmessi alla Soprintendenza gli elaborati descrittivi e le schede tecniche esemplificative riferite alla predetta proposta di Regolamento;

sulla stessa proposta è stato richiesto con nota prot. 55873 del 18/6/2019 il parere di competenza al Servizio Traffico, alla Polizia Locale e al Dipartimento di Prevenzione;

Visto il parere favorevole espresso con nota prot 57942 del 24/6/2019 dal Settore 3 - Servizio Traffico,

Visto il parere favorevole espresso con nota prot. 57494 del 22/062018 dalla Polizia Municipale contenente anche la richiesta di eliminare la parte dell'art 15-IMPATTO ACUSTICO della proposta di regolamento che consente la diffusione di musica all'aperto nelle aree destinate a dehors non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo;

Visto il parere favorevole espresso con nota prot. 53269 del 12/06/2018 dalla ASL BAT contenente la richiesta di integrazioni da apportare al testo del predetto regolamento specificate nella stessa nota;

Ritenuto di recepire le integrazioni/modifiche suggerite dalla Polizia Municipale e dal Sian della ASL BAT di cui sopra;

Dato atto che con pec del 24/06/2019 è stato rimandato il testo della predetta proposta di regolamento modificato e integrato con riferimento ad alcune indicazioni fornite dalla stessa SABAP per le vie brevi in data 21 e 24 giugno 2019;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art 52 del D.Lgs 42/04, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta Andria Trani e Foggia, in data 25/06/2019 con nota prot. 5476 (prot. comunale 58171 del 25/6/2019) ed errata corrige prot. 5641 del 27/06/2019 (prot. Comunale 59275 del 27/06/2019) al regolamento nella stesura finale comprendente:
1) Regolamento dehors Comune di Andria – occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto (come trasmesso dal Comune di Andria con nota prot. 56363 del 20/06/2019 e successivamente rettificato in allegato alla pec del 24/06/2019);
2) Allegato: planimetria generale degli ambiti; planimetria ambiti -particolare centro storico;
3) Allegato: AMBITO 2 – schede tecniche degli arredi; quadro di sintesi;
4) Allegato: AMBITO 3 – schede tecniche degli arredi; quadro di sintesi;
5) Allegato: AMBITO 4 – schede tecniche degli arredi; quadro di sintesi;

Ritenuto necessario modificare la delibera di C.C. n. 3/2019 per i motivi sopra espressi e, di conseguenza, di riapprovare il nuovo Regolamento Comunale che disciplina l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, usualmente definiti "dehors" nella versione già oggetto di parere favorevole preventivo da parte della Soprintendenza allegato alla nota SABAP del 9/6/2017 prot. 4272, così come modificato e integrato e inviato con Pec alla stessa soprintendenza in data 24/6/2019 ed oggetto di ulteriore PARERE FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art 52 del D.Lgs 42/04 con nota in data 25/06/2019 prot. 5476 (prot. Comunale 58171 del 25/6/2019) ed errata corrige prot. 5641 del 27/06/2019 (prot. Comunale 59275 del 27/06/2019);

Visto il TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore 1, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267,

CONSIDERATO che non si rende necessario acquisire sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente ritrascritti, riportati e richiamati,

1) di prendere atto della nota del 17 giugno 2019 prot. 5201 (protocollo comunale n. 55303 del 17/06/2019), richiamata in narrativa con la quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta Andria Trani e Foggia, ha comunicato di non poter condividere quanto stabilito dal Nuovo Regolamento "dehors" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3/2019 contenente una riduzione da 4 a 3 degli ambiti territoriali, considerato che nell'Ambito 3 così come individuato in una precedente stesura del Regolamento (allegato alla nota della SABAP del 9/6/2017 prot. 4272) ed oggetto di parere favorevole preventivo da parte della stessa Soprintendenza, sarebbero presenti beni culturali e spazi tutelati ai sensi dell'art 10 comma 4 lettera g) del D.Lgs. 42/2004;

2) di dare atto che nella predetta nota la Soprintendenza, nell'invitare il Comune a predisporre gli elaborati descrittivi e le schede tecniche esemplificative riferite alla suddetta proposta di regolamento, ribadiva che in attesa della condivisione del regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 42/2004 e smi, tutte le occupazioni temporanee di suolo pubblico sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione da parte della SABAP ai sensi dell'art 21 del D. Lgs 42/2004 anche in base a quanto previsto dall'art 106 comma 2-bis dello stesso Codice BB.CC.;

3) di modificare la delibera di C.C. n. 3/2019, per i motivi sopra espressi e, di conseguenza, di riapprovare il **nuovo Regolamento Comunale che disciplina l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, usualmente definiti "dehors"** nella versione già oggetto di parere favorevole preventivo da parte della Soprintendenza allegato alla nota SABAP del 9/6/2017 prot. 4272, così come modificato e integrato e inviato con Pec alla stessa soprintendenza in data 24/6/2019 ed oggetto di ulteriore PARERE FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art 52 del D.Lgs 42/04 con nota in data 25/06/2019 prot. 5476 (prot. Comunale 58171 del 25/6/2019) ed errata corrige prot. 5641 del 27/06/2019 (prot. Comunale 59275 del 27/06/2019) comprendente:
1) Regolamento dehors Comune di Andria
2) Allegato: planimetria generale degli ambiti; planimetria ambiti -particolare centro storico;
3) Allegato: AMBITO 2 – schede tecniche degli arredi; quadro di sintesi;
4) Allegato: AMBITO 3 – schede tecniche degli arredi; quadro di sintesi;
5) Allegato: AMBITO 4 – schede tecniche degli arredi; quadro di sintesi;

4) di dare atto che, come previsto dall'art. 18, il presente **Regolamento abroga e sostituisce ogni regolamento in materia** e quindi il regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 22/01/2019;

5) di dare atto che con la condivisione formale dell'allegato regolamento ai sensi dell'art. 52 del Codice dei BB.CC, **negli ambiti 2 e 3,** il progetto presentato per la realizzazione di un dehors qualora risulti conforme a quanto previsto nel regolamento stesso, si ritiene autorizzato

anche ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 42/04 dalla competente Soprintendenza (art 12 punto 7 del Regolamento);

6)di dare mandato al Dirigente del Suap di procedere al riesame delle pratiche in istruttoria secondo le norme contenute nel Nuovo Regolamento;

infine, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO DEHORS – COMUNE DI ANDRIA - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO

(approvato con deliberazione n. 3/C.C. _ Comm. del 1 luglio 2019)

Sommario

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 3 – FINALITA'

ART. 4 – DEFINIZIONI

ART. 5 – AMBITI

ART. 6 - COMPOSIZIONE

ART. 7 - CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI DEHORS

ART. 8- CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON DEHORS

ART. 9 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI, COMPONENTI I "DEHORS

ART. 10 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS

ART. 11 –DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL DEHORS

ART. 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE A COLLOCARE DEHORS

ART. 13 –RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE E DIVIETO DI PROROGA

ART. 14 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

ART. 15 – CONTROLLI

ART. 16 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I DEHORS

ART. 17 –SANZIONI

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute e conferite ai Comuni, disciplina unicamente gli aspetti esteticoarchitettonici e di insediamento ambientale delle attività commerciali in strutture esterne e/o arredi, dette "dehors", su suolo e aree pubbliche e/o private antistanti, o pertinenziali assentite o assentibili con particolare riferimento alle prescrizioni imposte dalle norme urbanistiche nonché delle indicazioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e Foggia.

Sono parte integrante del presente regolamento gli elaborati allegati: "Schede tecniche degli arredi", "Quadro di Sintesi" e "Planimetria Ambiti".

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1.Il campo di applicazione del presente regolamento per l'occupazione del suolo pubblico al servizio delle attività commerciali riguarda l'intero territorio del Comune di Andria. Il presente regolamento si applica ai locali di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che utilizzano, a tal fine, l'area antistante, o pertinenziale, attrezzata con "dehors":

a. su strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune; b. su aree private sulle quali risulti gravante una servitù di uso pubblico anche per destinazione ab immemorabilis, quando sono prospicienti strade denominate.

c. su aree private prospicienti la strada, già assentite o assentibili all'attività di somministrazione di alimenti e bevande come ampliamento del locale coperto, per quanto riguarda la tipologia e la composizione del dehor;

2.Il presente regolamento non si applica a tutte le occupazioni di suolo pubblico, benché autorizzate, che non siano pertinenziali ed antistanti ad esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 3 – FINALITA'

Il regolamento persegue la finalità di disciplinare e coordinare le strutture ed i manufatti – "dehors" posizionati su suolo e aree pubbliche e/o private, per gli scopi commerciali come definiti nei precedenti articoli, con particolare riferimento: a. all'utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per la creazione di un contesto di gradevole riqualificazione formale della Città, di promozione turistica nel rispetto dei differenti valori storico-architettonici, delle diverse specificità ambientali esistenti e dei principi generali di igiene e di sicurezza degli alimenti somministrati/preparati/manipolati; b. all'incentivazione della piccola imprenditoria cittadina attraverso l'ampliamento all'aperto delle attività, come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo; c. alla tutela della sicurezza stradale; d. alla tutela della salute ambientale, sia acustica che atmosferica; e. alla tutela del decoro e dell'arredo urbano; f. al rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della Città, anche attraverso la previsione di aree interdette all'esercizio delle attività; g. all'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi volti al rilascio delle concessioni amministrative, anche attraverso la stretta correlazione tra i servizi interni all'Amministrazione comunale coinvolti nei detti procedimenti e quelli esterni (Sovrintendenza B. E. A. P. - ASL)

Art. 4 – DEFINIZIONI

1. Si definiscono "dehors", ai fini del presente regolamento, le strutture esterne sia a carattere estivo sia a carattere invernale, facilmente rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non implichino modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano, da

considerarsi come l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico e/o privato, che costituiscano, delimitino ed arredino lo spazio all'aperto annesso ad un pubblico esercizio come definito all'art. 2 e nei limiti imposti all'attività dalla propria licenza commerciale.
2. La durata del dehors può avere carattere annuale o stagionale.
Per **dehors stagionale** si intende la struttura posta all'esterno per un periodo complessivo non superiore a 5 mesi (maggio-settembre) nell'arco dell'anno solare;
Per **dehors annuale** si intende la struttura posta all'esterno per al massimo un anno solare a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
3. Per **area del dehors** si intende l'area richiesta ed autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.
4. Per **altezza** massima degli ingombri del dehors si intende l'altezza massima degli elementi costituenti lo stesso misurata dal piano di calpestio della sede veicolare e/o pedonale ove insiste l'installazione.
5.Per **larghezza del dehors** o dell'area si intende la dimensione dell'installazione misurata normalmente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste.
6. Per **lunghezza del dehors** o dell'area si intende la dimensione dell'installazione misurata parallelamente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste.
7. Per **elemento di delimitazione** spaziale si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescono dall'area in modo disordinato.
8. Le strutture che abbiano il carattere della inamovibilità sono vietate.

Art. 5 - AMBITI
Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il Regolamento, nell'allegato planimetrico allegato *(allegato 1)* individua 4 aree:

Ambito 1 : Area in cui è vietata l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto.
- parte interna al quadrilatero stradale di piazza Catuma (ovvero l'ellisse e il marciapiede che la delimita),
- marciapiedi a contorno del nucleo monumentale di Palazzo Ducale-Palazzo Vescovile-Cattedrale;
- Porta Santa;
- parte interna di piazza del Duomo;
- parte interna di piazza Umberto I;
- buffer di mt 10 da chiese storiche (nell'intero territorio comunale).

L'OSA dovrà porre in essere accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli alimenti somministrati e ad assicurare protezione da elementi insudicianti.

Ambito 2:

a) aree tipizzate dal vigente PRG come zona A1 (Centro Storico), con esclusione delle aree comprese nell'ambito 1;
b) spazi sul lato adiacente al centro storico (zona A1) ubicati sull'anello estramurale (via Orsini, piazza Ruggero VII, via Iannuzzi, piazza Imbriani, via De Gasperi, via Bovio, piazza Umberto, via Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Manthonè, piazza Porta La Barra), con esclusione delle aree comprese nell'ambito 1.

Ambito 3:

a) spazi su lato opposto al centro storico (zona A1) ubicati sull'anello estramurale (via Orsini, piazza Ruggero VII, via Iannuzzi, piazza Imbriani, via De Gasperi, via Bovio, piazza Umberto, via Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Mantonè, piazza Porta La Barra);
b) corso Cavour (tratto compreso tra via Bovio e via Brindisi);

c) viale Crispi (tratto compreso tra corso Cavour e i civici 7-8);
d) via Regina Margherita (tratto compreso tra piazza Imbriani e viale Crispi);
e) piazza Imbriani (con esclusione delle aree comprese nell'ambito 2);
f) via Pisani (tratto compreso tra piazza Imbriani e i civici 40 – 55);
g) via Poli (tratto compreso tra piazza Ruggero VII e via Goldoni);
h) via S. Angelo (tratto compreso tra piazza Ruggero VII e via Angiuli);
i) piazza della Disfida;
j) piazza porta La Barra (con esclusione delle aree comprese nell'ambito 2);
k) via Santa Maria Vetere;
l) piazza Santa Maria Vetere;
m) via Annunziata;
n) via Altomare;
o) via Bottego;
p) via San Vito;
q) via Carmine;
r) via Sant'Andrea;
s) via Santa Maria dei Miracoli (tratto compreso tra via Sant'Andrea e via Dolomiti);
t) via Fornaci (tratto compreso tra via M. Attimonelli e via Campanella);
u) piazza Giuseppe Di Vittorio;
v) via Enrico de Nicola;
w) via Crocifisso (tratto compreso tra piazza G. Di Vittorio ed i civici 53 - 54);
x) via Ferrucci.

Ambito 4:
Tutte le aree del territorio non comprese negli ambiti 1, 2 e 3.

Art. 6 COMPOSIZIONE.
a. Arredi di base: tavoli, sedie (poltroncine e panche), pannelli di delimitazione rimovibili e facilmente trasportabili, ombrelloni e tende da sole di tipo tradizionale.
b. Strutture complementari di copertura e/o riparo: gazebo, pergolati, tettoie e pensiline.
c. Strutture accessorie: elementi di delimitazione (pannelli trasparenti, fioriere ,paletti con corda), stufe ad irraggiamento e pedane.

Si intendono ammissibili solo le strutture/arredi conformi a quanto descritto nel presente regolamento e rappresentato nelle allegate *Schede Tecniche e nel Quadro di Sintesi.*

Tavoli e sedie;

Pedane devono ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.
Le pedane sono consentite nell'**ambito 4. Nell'ambito 2 e 3 sono consentite quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e sede stradale** laddove consentito ai sensi dell'art.8 comma 10 , nella misura massima pari all'ampiezza degli stalli per il parcheggio. La pedana sarà posta alla stessa quota del marciapiede, in accostamento.
Qualora la pavimentazione stradale e/o del marciapiede da occupare si presenti evidentemente sconnessa e/o con forte pendenza, ovvero quando le superfici delle aree non garantiscano la perfetta lavabilità e sanificazione, nonchè il deflusso completo delle acque meteoriche e dei reflui di lavaggio dovranno essere adottati accorgimenti tecnici atti a garantire la soluzione delle problematiche sopra evidenziate. In ordine agli accorgimenti da adottare l'OSA dovrà fornire specifica relazione in sede di presentazione dell'istanza di occupazione di suolo pubblico.

Le pedane devono essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deteriorabili, compatti, lavabili e sanificabili e tali da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti ed il ristagno di acque meteoriche e reflui.

Elementi di delimitazione. Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato, e con la finalità ulteriore di prevenire fenomeni di insudiciamento e imbrattamento laterali. Sono adottabili, in ragione degli Ambiti individuati, **delimitazioni** quali:

- paletti metallici amovibili con corda di delimitazione di colore chiaro, canna di fucile satinato, aventi caratteristiche di antichità e alti dal pavimento mt. 1,00 con corda del tipo ad intreccio avente diametro minimo di cm. 3. **(Ambito 2-3 e 4)** . Nelle strade con intenso traffico veicolare, dovranno essere adottati accorgimenti idonei a prevenire fenomeni di insudiciamento e imbrattamento;
- fioriere che devono essere costituite da vasi o contenitori di colore bianco avorio o metallo canna di fucile posti in posizione accostata in modo da formare una delimitazione continua del tipo a cespuglio avente un'altezza, compreso il contenitore max cm 80 e un ingombro in larghezza max cm. 30. Si consigliano essenze di: ligustro, viburno, laurus cerasus, ilex aquifolium, boxsus sempervires, laurus nobilis, pittosporum tobira. **(Ambito 2-3 e 4).** Nell'Ambito 2 le fioriere sono consentite limitatamente alle strade con inteso traffico veicolare.
- paraventi che dovranno essere costituiti da profilati metallici colore canna di fucile e vetro integralmente trasparenti, non estensibili e privi di traverso metallico superiore di cornice. Nell'**Ambito 3** potranno avere altezza max mt. 1,50; nell'**Ambito 4** potranno avere altezza max mt 1,70; nell'**Ambito 2** non sono consentiti;

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali tra loro, di una sola delle tipologie. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.
Per quanto riguarda l'**Ambito 2** non sono ammesse schermature visive di alcun genere nè ulteriori delimitazioni oltre paletti o fioriere, come sopra descritti.

Ombrelloni e Tende da sole. La struttura portante degli ombrelloni deve essere zavorrata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo. Nell'**Ambito 2:** gli ombrelloni avranno una dimensione massima in pianta di mt 2,0 con palo centrale in legno; in caso di marciapiedi o slarghi con sezioni pari o superori a mt 5 potranno essere utilizzati ombrelloni di dimensioni in pianta fino a 3,0 mt anche con palo laterale; gli ombrelloni non devono presentare mantovane o frange discendenti. Le tende da sole devono essere di tipo tradizionale/classico con struttura in ferro battuto escludendo la plastica, senza mantovana e frange discendenti e montate esclusivamente in corrispondenza della porta; non dovranno superare le dimensioni della porta inclusi gli stipiti di oltre cm 30 per lato; la sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) dovrà essere max di mt. 2,50. Dovrà essere garantita la collocazione armonica sul prospetto evitando interferenze con elementi decorativi/architettonici. In caso di porte affiancate saranno previste singole tende simili tra loro, per ogni apertura. Le predette non potranno essere ancorate alla facciata dell'edificio nel caso in cui lo stesso è sottoposto a vincolo di tutela diretta mediante vincolo espresso o *ope legis,* fatta salva l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice dei BB.CC..
Gli ombrelloni e le tende da sole devono essere di colore chiaro/avorio. Non sono ammesse coperture in plastica né superfici verticali in plastica e/o altri materiali anche richiudibili, collegate a ombrelloni o tende.

Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle caratteristiche dimensionali e tipologiche delle **tende da sole, si intendono valide anche per attività commerciali differenti dalla somministrazione di alimenti e bevande, ancorché prive di dehors**, site negli **ambiti 2 e 3** (nel caso la tenda interessi edifici storici censiti negli elaborati di piano urbanistico).

Le tende a sbraccio consentite **nell'Ambito 4 e nell'Ambito 3** (nel caso la tenda non interessi edifici storici censiti negli elaborati di piano urbanistico) sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all'esterno degli esercizi pubblici e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.
L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2.20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purchè siano a una distanza minima dal suolo di mt. 2.00.
La sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt. 3.50.
Le predette non potranno essere ancorate alla facciata dell'edificio nel caso in cui lo stesso è sottoposto a vincolo di tutela diretta mediante vincolo espresso o *ope legis*, fatta salva l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice dei BB.CC..

Gazebo. Tettoie. Pensiline. Pergolati (consentiti solo **nell'ambito 4**)
Le tettoie, le pensiline e i pergolati devono essere progettati e realizzati in osservanza delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa, e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato.
Le Tettoie devono avere peso proprio e permanente portato complessivamente non superiore a 0,5 kN/mq, di altezza massima 3 m e aventi superficie coperta massima di 10 mq se direttamente ancorate al fabbricato,e massima 20 mq se costituenti struttura autonoma;
Le Pensiline devono essere realizzate con strutture in legno, elementi metallici, ecc. e devono avere peso proprio e permanente portato complessivamente non superiore a 0,5 kN/mq e superficie coperta massima di 6 mq.
Devono avere aggetto massimo di 1,20 m se direttamente ancorate al fabbricato e aggetto massimo di 1,50 se costituente struttura autonoma;
I Pergolati devono avere altezza massima 3 m ed essere realizzati con strutture in legno, elementi metallici, ecc. di peso proprio non superiore a 0,25 kN/mq; se ancorati al fabbricato devono avere superficie massima di 20 mq.

Sistemi di riscaldamento. Sono ammessi sistemi di riscaldamento amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg o altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben areati, in maniera da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

Sistemi di illuminazione. Non sono ammessi corpi illuminanti da applicare sulla facciata dell'edificio ma solo luci puntuali all'interno dell'area/tavolini utilizzando punti luce con forma tradizionale escludendo sistemi del tipo strisce led e luci tubolari. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme.
Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica. È fatto obbligo al titolare della concessione all'installazione dei manufatti, di predisporre in presenza di strutture metalliche di composizione dei manufatti,impianto di elettricità con messa a terra a norma, da comprovare, in sede di istruttoria, con relazioni redatte da tecnico abilitato.

Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi".

Art. 7. CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS".

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione alla somministrazione all'esterno con concessione dell'area pubblica o privata ad uso pubblico corrispondente.
2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base a quanto previsto dall'art. 10 co.1; co.3 lett.a,d; del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali), il richiedente deve ottenere la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza competente territorialmente,
3. Per i casi di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs 42/04 vale quanto previsto all'art 12 comma 7.

Art. 8 CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON "DEHORS".

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali tavoli, sedie, e altre strutture assentibili.
2. L'installazione di "dehors" è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che dispongano di servizi igienici in misura adeguata ai sensi della normativa igienico – sanitaria. La dotazione di servizi igienici dovrà essere commisurata alla somma delle superfici interne ed esterne ed essere rapportata ai parametri previsti dalla normativa vigente e in particolare da quanto stabilito dalla delibera di G.R. 891/2012.
In particolare il numero di posti a sedere deve essere rapportato alle dimensioni della cucina, al numero di servizi igienici disponibili e alla superficie della zona di sosta. Devono essere disponibili servizi iginici anche per gli utenti. Negli esercizi quali bar e similari, ove non si svolge alcuna attività di manipolazione e/o trasformazione di alimenti può essere sufficiente sino ad un massimo di 30 posti a sedere, il servizio igienico interno all'esercizio. Negli esercizi di somministrazione in genere, compresi bar e similari, in cui si svolgono attività di manipolazione e o trasformazione di alimenti deve/devono essere presente/i servizio/i igienico/i destinato/i al pubblico distinto/i da quello/i destinato/i al personale addetto all'attività. Il numero di servizi igienici da destinare al pubblico deve essere rapportato al numero massimo di posti a sedere, prevedendo almeno 1 servizio igienico sino a un massimo di 50 posti a sedere, almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, superati i 50 posti a sedere e sino a 100 posti a sedere ; per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione; in caso di documentata impossibilità tecnica, è consentito, solo per gli utenti, utilizzare anche bagni mobili purché idonei anche dal punto di vista igienico sanitario. Per gli esercizi di somministrazione che svolgono l'attività solo nel periodo estivo, la zona sosta o somministrazione può essere anche solo esterna alla struttura (senza l'obbligo di dover disporre di una zona sosta interna alla struttura) su area privata o pubblica data in concessione, a condizione che siano rispettati i requisiti sopra elencati e tutti gli altri requisiti previsti dalle norme e regolamenti vigenti.
Sono fatte salve le deroghe previste dal regolamento Comunale per l'incentivazione del Centro storico (delibera CC 3/2008)
3. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma in aderenza all'esercizio del concessionario,se non in contrasto con elementi fisici o caratteri estetici del fronte stesso, salvo esigenze particolari. Qualora l'occupazione dei dehors si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, secondo i soggetti interessati;
4. La superficie massima del dehors non può essere superiore al 50% di quella totale dell'attività. Tale limitazione non opera, fino al limite del 100% della superficie lorda dell'esercizio, quando l'occupazione riguarda i soli arredi di base (tavolini, sedie e ombrelloni), fermo restando il rispetto

di tutte le altre norme in materia di sicurezza, viabilità e igiene. Nell'**Ambito 2** l'area da occupare all'esterno potrà essere di misura massima pari a quella lorda interna e comunque non oltre i **30 mq**, nell'**Ambito 3** la misura massima è pari a quella lorda interna e comunque non oltre i **50 mq** . Le sopra indicate dimensioni massime relative agli ambiti 2 e 3 e le dimensioni dei dehors nell'ambito 4 saranno condizionati dal rispetto dei requisiti esplicitati dal precedente punto 2.

5. In ogni caso resta fermo il rispetto di tutte le altre norme in materia di sicurezza, viabilità e igiene;

6. L'installazione di dehors non deve impedire in alcun modo la visibilità al traffico veicolare e non deveinterferire con i flussi pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In particolare, inprossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono pregiudicare e/o limitare l'accessibilità agli scivoli previsti per i diversamente abili o essere di ostacolo alla visuale di sicurezza per pedoni e veicoli;

7. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.

8. Nelle aree pedonali le occupazioni di suolo pubblico devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per passeggio pedonale maggiore o uguale a ml 3,50.

9. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare e in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo non deve essere d'ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e deve mantenere una distanza minima di metri 5,00 dal filo marciapiede delimitante l'incrocio.

10. Nell'**ambito 2** l'occupazione della strada è consentita a condizione che non determinano intralcio o pregiudizio alla circolazione veicolare e pedonale, solo in mancanza del marciapiede o quando il marciapiede è di dimensione inferiore a tre metri . In tal caso deve essere lasciato libero uno spazio di metri 1,5 di marciapiede per il passaggio pedonale e il dehor potrà occupare la restante parte del marciapiede più lo spazio della sede stradale, con una pedana che funziona da raccordo, nella misura massima pari all'ampiezza degli stalli per il parcheggio.

11. Non è consentito installare strutture di cui all'art. 6 lettere b) e c) su sede stradale veicolare. Fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane, a condizione che non determinano intralcio o pregiudizio alla circolazione veicolare e pedonale. E' sempre vietata l'occupazione della sede stradale veicolare con dehors anche con gli elementi di cui all'art. 6 lettera a) sulle strade che compongono la viabilità principale o a traffico intenso (strade di quartiere e strade locali interzonali) individuate dal Piano Urbano del Traffico approvato con delibera di G.C. n. 54 del 2/6/1998 e ss.mm.ii.

12. L'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico o altre attività di pubblico interesse.

13. Le occupazioni, con elementi di cui all'art. 6 lettera a) sulla strade locali ricadenti in camere urbane, possono essere autorizzate solo stagionalmente e limitatamente alla fascia oraria serale (ore 20.00 – fino a chiusura esercizio) a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo". Nel caso di sede stradale avente una dimensione minima di 12 metri, l'occupazione potrà essere autorizzata per l'intera giornata (ore 0-24.00) anche con l'elemento accessorio della pedana, laddove siano previsti stalli per la sosta. E' altresì consentita l'occupazione di area pubblica, anche con pedana, nel caso di esercizi pubblici prospicienti piazze aventi una profondità di almeno 20 metri.

14. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti storici sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, di cui al D.L.gs 42/2004, se non previa autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

Non è consentito realizzare e autorizzare dehors posizionati ad una distanza inferiore di 10 mt da edifici religiosi.

15. Al fine di garantire il transito pedonale deve essere lasciata libera una fascia di spazio sul marciapiede dialmeno m. 2 dal dehors e, comunque, di metri 1,50 da ogni tipo di ostacolo (alberi, pali, panchine, buche eaiuole presenti sul marciapiede ecc.); di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno del dehors.
Per le occupazioni riguardanti marciapiedi in zone di rilevanza storico ambientale, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1.50.
16. Non è consentita la realizzazione di dehors su marciapiedi aventi larghezza inferiore a 3 metri. Tale prescrizione non si applica ai dehors nell **ambito 2.**
17. Gli elementi che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere e non possono superare le dimensioni dell'area autorizzata.
18. La distanza dei dehors dal limitrofo margine di accessi agli immobili, pedonali o carrabili, non deve essere inferiore a metri 1,50 fatta salva l'espressa deroga concessa dal proprietario di tali immobili adiacenti. Tale distanza può essere derogata unicamente per accessi di tipo esclusivamente pedonale, e non può essere in nessun caso derogata in presenza di passi carrabili debitamente autorizzati dalla P.A.
19. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionati ecc., tali da costituire fonti di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili, e come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
20. L'Amministrazione Comunale, pur nel rispetto delle misure minime previste dal presente regolamento, può negare l'autorizzazione per motivi di igiene pubblica, di viabilità, di decoro urbano, di circolazione soprattutto pedonale e per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 9 PUBBLICITÀ SU ELEMENTI, COMPONENTI I DEHORS

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i messaggi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

ART. 10 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS

1.Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors", nonché, lo spazio pubblico dato in concessione devono essere mantenuti, a cura del concessionario, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti e contestualmente ripulito da ogni genere di rifiuti.
2. E' fatto, altresì, obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica ed anche igienico sanitaria.
3. Il dehors non può essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, nonché, in occasione del periodo feriale dell'esercizio, tutti gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, a cura del concessionario titolare dell'esercizio.
5. In caso di lavori sull'area o nel sottosuolo del sito del "dehors" e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, da parte della proprietà ove insiste l'occupazione, il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti.
6. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla contestazione con sollevamento di specifica sanzione amministrativa e provvedere alla rimozione con spese a carico dell'esercente.

ART. 11 DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL DEHORS

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio pubblico.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il settore competente provvederà all'esecuzione degli specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, previa semplice comunicazione di preventivo di spesa

Art. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE A COLLOCARE "DEHORS".

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico, deve ottenere la preventiva autorizzazione.
2. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo corredato di diritto di segreteria per istruttoria, al Settore 1 – Servizio Sviluppo Economico - Suap, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo oggetto dell'autorizzazione.
3. Le domande in bollo contenente le generalità del titolare e/o del legale rappresentante, la residenza anagrafica e/o la sede legale, il codice fiscale e/o la Partita IVA del richiedente dovranno essere corredate della seguente documentazione:
a) Quattro copie di un elaborato planimetrico progettuale in tavola unica contenente:
-Estratto di PRG con evidenziato l'ubicazione dell'immobile interessato all'installazione del dehors,
-Rilievo tecnico contenente tutti i dettagli sulle dotazioni urbane e le caratteristiche degli immobili nel raggio di 20 m dal bordo più esterno del realizzando;
-rappresentazione in scala 1:200 a firma di tecnico abilitato di planimetria dell'area urbana e di prospetti degli edifici alla strada (per i dehors da realizzare nell'ambito 2 e 3 la rappresentazione relativa ai prospetti degli immobili interessati deve essere accurata nei dettagli) ;
-Planimetria in scala 1:200, a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, ivi comprese le griglie di aereazione dei garage privati, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi,
-planimetria in scala 1:50 a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano indicate le caratteristiche degli elementi che costituiscono il dehors, piante, prospetti e sezioni quotate.
b) Relazione a firma di tecnico abilitato, contenente:
-le specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e se previsti, pedane, delimitazioni, tettoie, pergolati, pensiline, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
-Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
-Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 13 del 9/1/89 e successive modificazioni e integrazioni, che certifichi il rispetto della vigente normativa in materia di barriere architettoniche;
-Dichiarazione asseverata che gli elementi e le attrezzature per la somministrazione di bevande ed alimenti saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene;
-Dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati;
c) Nel caso di tettoie, pensiline e pergolati, dichiarazione asseverata del progettista che le opere da realizzare sono prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici in quanto hanno le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente Regolamento
d) Fotografie frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito:
e) assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione dei dehors si estenda anche in spazi limitrofi,
quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste

davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo;
f) dichiarazione a firma del richiedente di esonero dell'Ente da ogni responsabilità da eventuali danni che possano derivare a terzi dal dehors.
4. Il servizio Sviluppo Economico-Suap preposto al rilascio delle autorizzazioni, dopo aver acquisito il parere del Funzionario tecnico del Suap, richiede il parere di competenza al Servizio Mobilità e alla Polizia Municipale. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso dai predetti uffici, all'acquisizione dei tributi locali dovuti e alla registrazione della Notifica sanitaria alla ASL. Gli estremi dell'autorizzazione e la superficie autorizzata devono essere riportati su apposito cartello da applicare sulla parte antistante dell'esercizio pubblico.
5. Nel caso di Gazebo, pergolati, tettoie e pensiline, dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Servizio Sviluppo Economico - Suap, per la concreta realizzazione di tali opere, il titolare del pubblico esercizio dovrà presentare al Suap la scia edilizia corredata della autorizzazione di cui al precedente punto 4.

6.Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico **nell'ambito 2 e 3**, deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente territorialmente, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali per il tramite del SUAP, per effetto dell'art.10 comma 1, 3 e 4 del citato Codice.
7. Al fine di semplificare le procedure di autorizzazione, e ridurre i tempi del procedimento, in caso di condivisione formale del presente regolamento ai sensi dell'art. 52 del Codice dei BB.CC. il progetto presentato qualora risulti conforme a quanto previsto nel regolamento, si ritiene autorizzato anche ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 42/04 dalla competente Soprintendenza. Tale automatismo prevede che il rilascio del provvedimento complessivo è in capo al Responsabile del SUAP, il quale preventivamente dovrà redigere, assumendone piena responsabilità, circostanziata istruttoria attestante la piena conformità del progetto al presente Regolamento. Il SUAP invierà 1 (una) copia del progetto (o comunicazione, in caso di rinnovo di autorizzazione che non preveda variazioni progettuali) alla Soprintendenza per la dovuta conoscenza, semplice presa d'atto e archiviazione.
8. Il precedente comma non si applica nel caso in cui l'esercizio pubblico afferisce ad un edificio sottoposto a vincolo diretto o *ope legis*. In tal caso il progetto dovrà essere presentato alla competente Soprintendenza per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice BB.CC..
9. Gli effetti del precedente comma 7 si intendono annullati nel caso in cui la Soprintendenza competente, nell'ambito di controlli sul territorio, riscontri difformità/illegittimità delle procedure e/o delle opere eseguite per la realizzazione dei dehors.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento e rientrante nella casistica di cui all'art. 21 e 49 del D.Lgs 42/04, sarà oggetto di autorizzazione da parte della Soprintendenza (per es. insegne, cartelli pubblicitari, ecc).

ART. 13 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE E DIVIETO DI PROROGA

1. La concessione di occupazione di suolo per "dehors", è rilasciata per una durata non superiore ad anni uno.
2. L'occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di una nuova autorizzazione previa presentazione nei sessanta giorni precedenti la scadenza, di apposita istanza corredata della seguente documentazione:
- dichiarazione a firma del tecnico abilitato attestante la conformità del dehors rispetto a quello già in precedenza autorizzato e la corrispondenza dello stato dei luoghi in cui è inserito il dehors a quello del momento del primo rilascio dell'autorizzazione;
- copia delle ricevute di pagamento delle tasse locali dovute;
- copia della Notifica registrata dalla ASL;
3. Allo scadere del termine dell'autorizzazione e, qualora, la stessa non sia rinnovata, il titolare

dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento che costituisce il dehors dal suolo pubblico, lasciando l'area completamente sgombra e restituita alle condizioni originarie.

Art. 14 OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO.

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) limitare l'occupazione alle aree concessionate;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza;

c) alla scadenza della concessione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito nel pristino stato;

d)non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;

e) provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane, laddove previste;

f) dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;

g) comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione.

ART. 15 CONTROLLI

Saranno attivati controlli dal Servizio Sviluppo Economico -Suap su propria iniziativa e dal Comando Polizia Locale. Nell'ambito della propria attività o su istanza di cittadini e comitati di quartiere al fine di verificare l'osservanza dello stato dei luoghi alle norme di legge e alle dichiarazioni dei proponenti. A tal fine, il Servizio Sviluppo Economico – Suap comunica, entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza dei cittadini volta ad accertare eventuali violazioni, al Comando di Polizia Locale segnalazioni di eventuali abusi o infrazioni. Il Comando di Polizia Locale senza indugio procede ai controlli mediante sopralluogo e verifica della documentazione amministrativa in possesso dell'esercizio. Entro il giorno successivo il Comando di Polizia Locale trasmette al Servizio Sviluppo Economico -Suap e alla Soprintendenza per le aree di competenza, documentazione fotografica e verbali di avvenuto controllo. In presenza di sanzioni che prevedono la revoca, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione del dehors deve essere trasmesso al titolare dell'esercizio entro 20 gg. dall'accertamento delle violazioni. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta esplicita violazione delle norme del presente Regolamento.

Il ripristino dello stato dei luoghi, da parte del titolare dell'esercizio, dovrà avvenire entro 5 gg. lavorativi dalla notifica del provvedimento di revoca.

Nel caso di sospensione per lavori di pronto intervento provvede la P.A. nel rispetto dei tempi dettati dall'urgenza e dall'incolumità pubblica.

Il SUAP invierà l'esito di ogni accertamento di abusi, irregolarità e/o difformità alla Soprintendenza per la dovuta conoscenza e per le eventuali azioni che riterrà opportune, finalizzate alla tutela e decoro del contesto storico e della fruizione dei beni culturali. In caso gli abusi, irregolarità e/o difformità siano riscontrate a danno di **edifici sottoposti a vincolo** ai sensi del Codice dei BB.CC. la Soprintendenza è l'Ufficio competente per gli eventuali provvedimenti.

ART. 16 REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I DEHORS

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento con provvedimento motivato per motivi di interesse pubblico dandone comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.

2. L'autorizzazione è, altresì revocata in caso di irregolarità accertate e inottemperanze al previo atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che

hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini e nei tempi indicati nell'atto di diffida medesimo. Comunicazione del provvediemnto di revoca e/o sospensione dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza.
3. L'autorizzazione può essere revocata, altresì, previa diffida, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto presentato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
c) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
d) vengano meno le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento;
e) l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
f) realizzazione di strutture fisse.
4. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) Ogni qual volta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative.
b) Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a spostare le strutture.
5. In caso di revoca o sospensione del provvedimento autorizzatorio, il titolare dell'esercizio pubblico è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento che costituisce il dehors, lasciando lo spazio libero e sgombro da ogni cosa e nella piena disponibilità dell'ente pubblico o del privato.
L'area dovrà essere restituita alle condizioni originarie.

Sono fatti salvi I controlli ufficiali eseguiti dal Sian della ASL BAT ai sensi del Reg. CE 882/2004 e le azioni conseguenti adottate dall'Autorità competente in materia di sicurezza alimentare ai sensi degli artt 54 e 55 del citato regolamento.

Art. 17 SANZIONI.
1.Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 ad € 500,00 e/o a procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 160 del Codice dei Beni Culturali comminati dalla competente Soprintendenza.
2. Le occupazioni abusive della superficie ossia prive dell'autorizzazione comunale unitamente a quella rilasciata dalla Soprintendenza competente nell'**ambito 1-2 e 3** sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.04.1992 nr.285. e/o a procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 160 del Codice dei Beni Culturali comminati dalla competente Soprintendenza.
3. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive, ivi comprese le rimozioni, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
E' revocabile, inoltre, l'autorizzazione a seguito di provvedimenti ex lettera e) comma 2 art 54 del Reg CE 882/2004 da parte dell'Autorità competente in materia di sicurezza alimentare.
4. In tutti i restanti casi di occupazione abusiva (ad esempio: realizzazione di strutture fisse, maggiore superficie di quella autorizzata e/o oltre i limiti temporali di efficacia e difformità nella tipologia qualitativa) l'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione immediata delle strutture, e trasmettere la corrispondente segnalazione, al Settore competente al

rilascio dell'autorizzazione e alla Soprintendenza, in caso l'accertamento riguardi gli ambiti 1,2,3.
Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione emette un atto di diffida che intima la rimozione immediata delle strutture abusivamente installate.
Decorso inutilmente il tempo massimo di 15 giorni dalla notifica dell'atto di diffida, l'Amministrazione commina la sanzione della sospensione dell'attività di pubblico esercizio fino alla rimozione delle cause che hanno determinato la violazione.
5. In ogni caso e fermo restante la sospensione dell'attività di pubblico esercizio, l'Amministrazione procede alla rimozione e alla confisca del materiale rimosso, ove non si ottemperi nel termine di 15 giorni.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

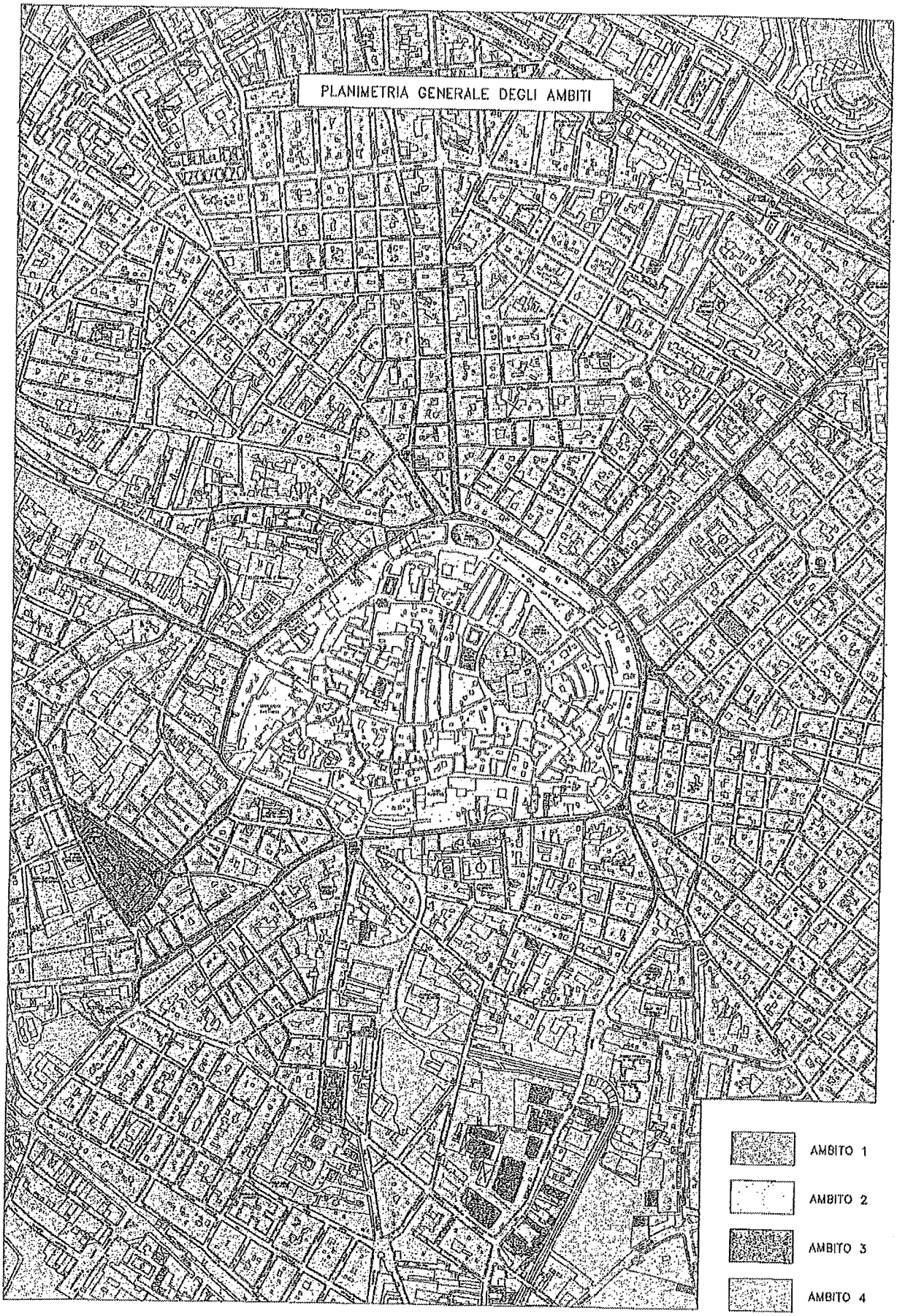
Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente Regolamento in materia (Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 22/01/2019).

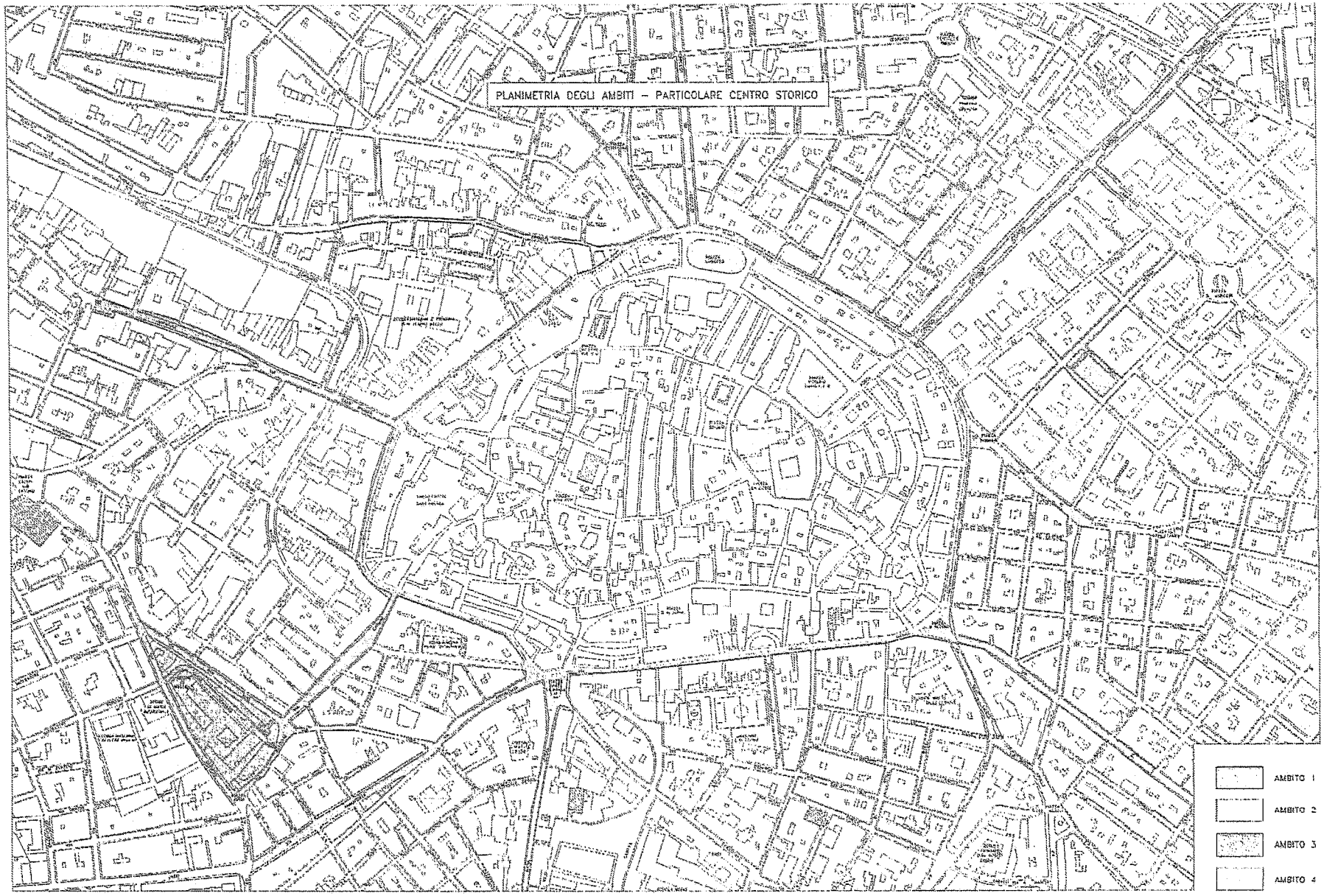
COMUNE DI ANDRIA

Settore 1- Intervento Edilizio - Commerciale- Sviluppo Economico -SUE- SUAP - Agricoltura

REGOLAMENTO DEHORS - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO

Eleborati:
- planimetria generale degli ambiti;
- planimetria ambiti- particolare centro storico.


PLANIMETRIA GENERALE DEGLI AMBITI
AMBITO 1
AMBITO 2
AMBITO 3
AMBITO 4


PLANIMETRIA DEGLI AMBITI – PARTICOLARE CENTRO STORICO
AMBITO 1
AMBITO 2
AMBITO 3
AMBITO 4

COMUNE DI ANDRIA

Settore 1- Intervento Edilizio - Commerciale- Sviluppo Economico -SUE- SUAP - Agricoltura

REGOLAMENTO DEHORS - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO "AMBITO 2"

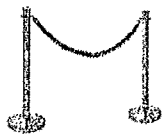
Eleborati:
- schede tecniche degli arredi;
- quadro di sintesi.

AMBITO 2

SUPERFICIE: L'occupazione del suolo consentita potrà essere di misura massima pari a quella lorda interna del locale e comunque non potrà mai superare i mq.30.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: l'occupazione è consentita esclusivamente con paletti e corde di delimitazione, tavoli, sedie, ombrelloni, tende o tende da sole, e pedane di raccordo tra marciapiede e sede stradale.

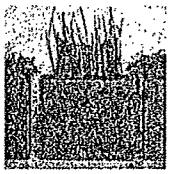
Elementi di delimitazione:

paletti metallici amovibili aventi colore canna di fucile satinato, con caratteristiche di antichità e con altezza, misurata dal pavimento, pari a mt. 1,00, corredati di corda di delimitazione avente colore chiaro del tipo ad intreccio con diametro minimo di cm 3.



fioriere costituite da vasi o contenitori di colore bianco avorio o canna di fucile, posti in posizione accostata in modo da formare una delimitazione continua del tipo a cespuglio, con altezza, compreso il contenitore, non superiore a cm 80 e con ingombro in larghezza non superiore a cm 30.





Tavoli e sedie:

I tavoli e le sedie dovranno prevedere geometria di disegno lineare e non dovranno presentare alcun sistema di ancoraggio al suolo o tali da creare presupposto per il danneggiamento della pavimentazione esistente.





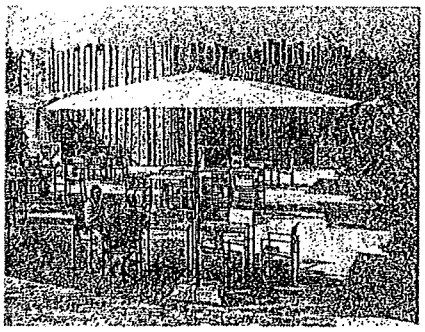






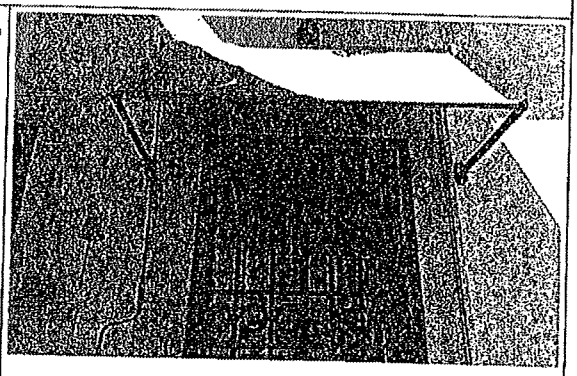
Ombrelloni:

La struttura portante degli ombrelloni deve essere zavorrata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo, con una dimensione massima in pianta di mt 2,00 a sostegno centrale in legno; in caso di marciapiedi o slarghi con sezioni pari o superiori a mt.5, potranno essere utilizzati ombrelloni di dimensioni in pianta fino a mt.3,00 anche con palo laterale; gli ombrelloni non devono presentare mantovane o frange discendenti.



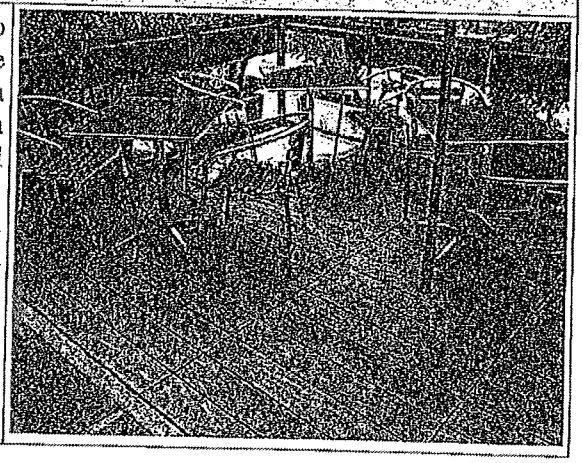
Tende da sole:

Le tende da sole devono essere di tipo tradizionale/classico con struttura in ferro battuto, escludendo la plastica, senza mantovana e frange discendenti e montate esclusivamente in corrispondenza delle porte di ingresso; non dovranno superare di oltre cm 30 per lato, le dimensioni delle porte stesse, inclusi gli stipiti; la sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) dovrà essere max di mt. 2,50. Dovrà essere garantita la collocazione armonica sul prospetto evitando interferenze con elementi decorativi/architettonici. In caso di porte affiancate saranno previste singole tende simili tra loro, per ogni apertura.



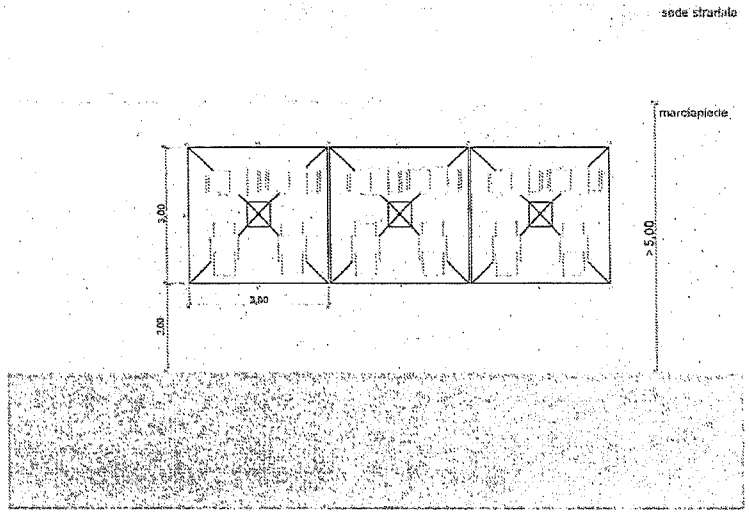
Pedane:

Le pedane sono ammesse solo quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e sede stradale, nella misura massima pari alla larghezza degli stalli per il parcheggio. In questo caso la pedana sarà posta alla stessa quota del marciapiede, in accostamento.
Le pedane devono essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deteriorabili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuto.

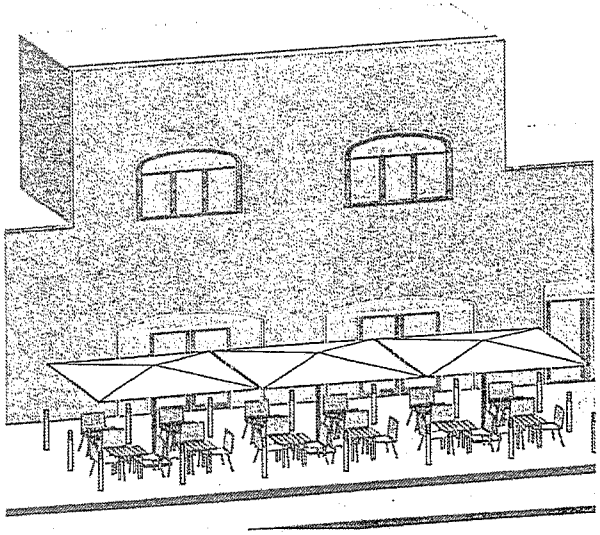


COMPOSIZIONE DI DEHOR

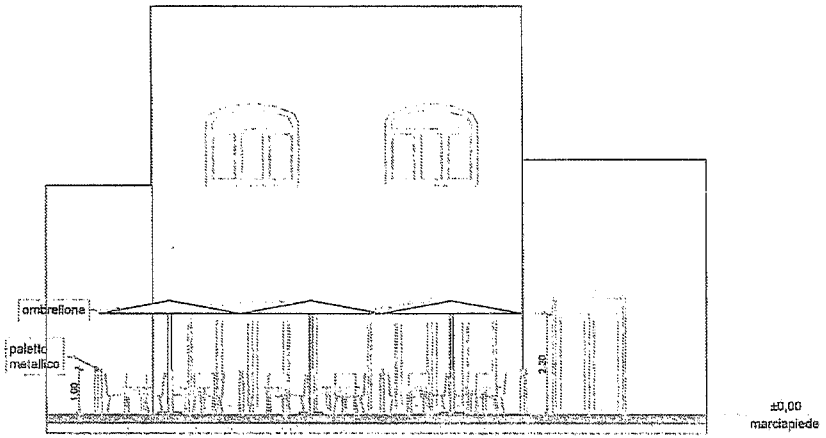
planimetria



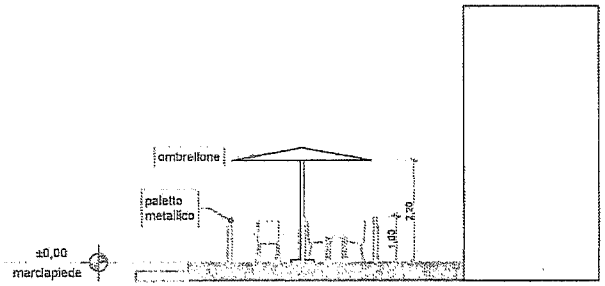
vista prospettica



vista frontale

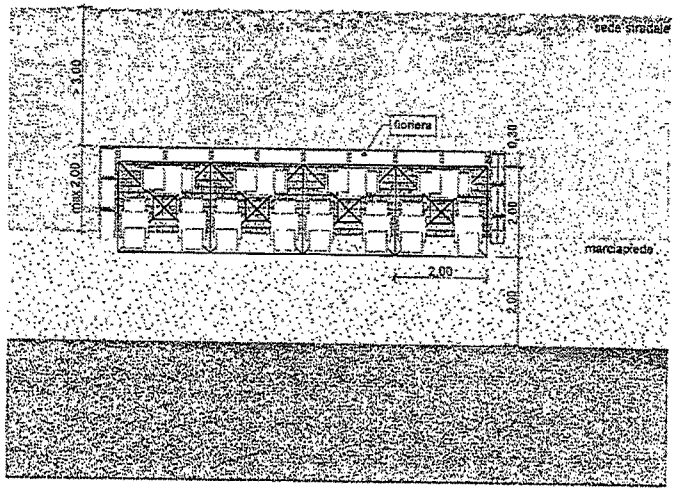


vista laterale

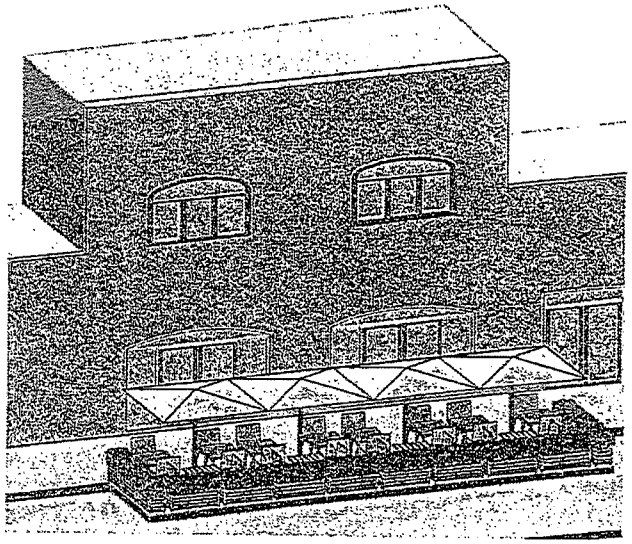


COMPOSIZIONE DI DEHOR

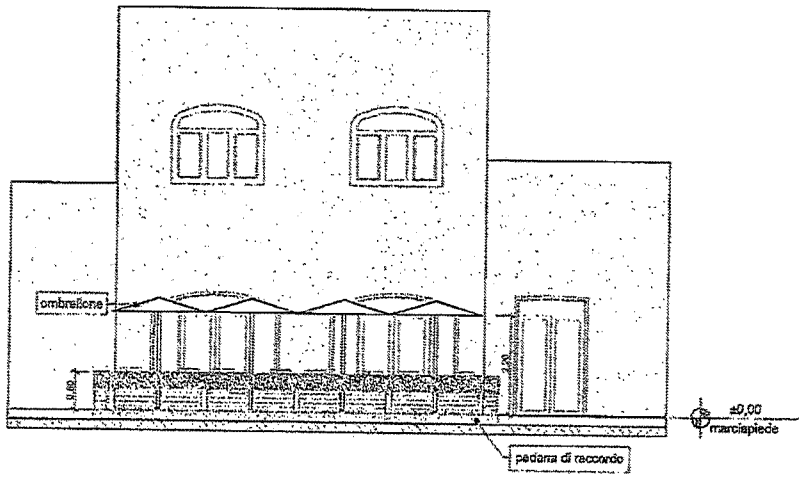
planimetria



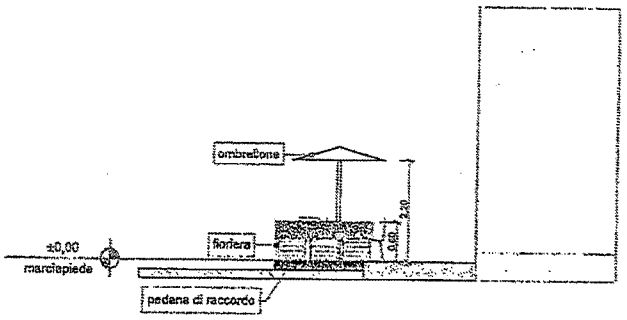
vista prospettica



vista frontale

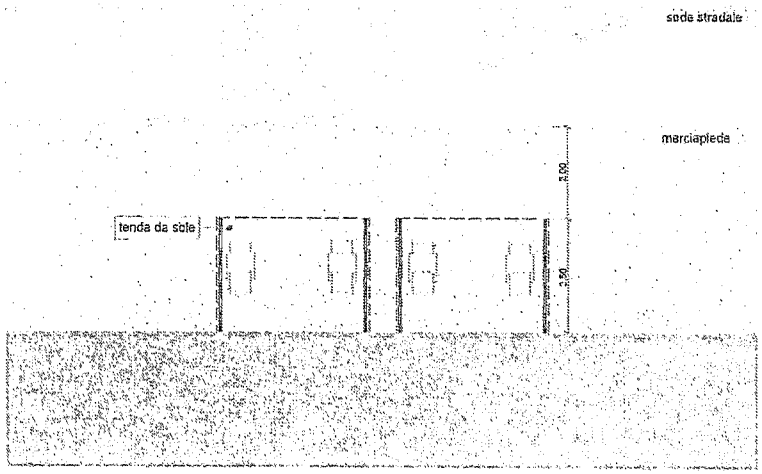


vista laterale

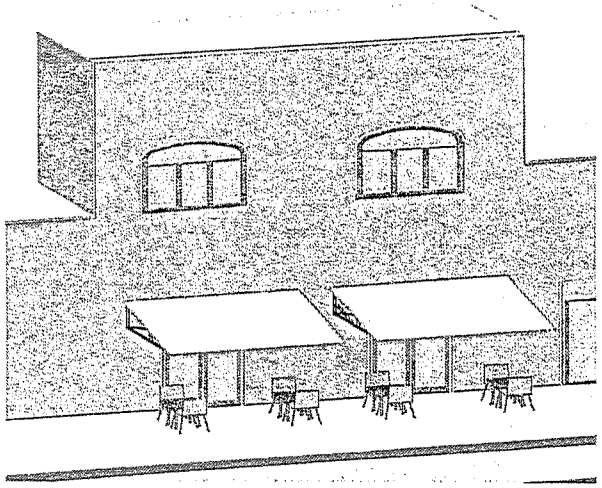


COMPOSIZIONE DI DEHOR

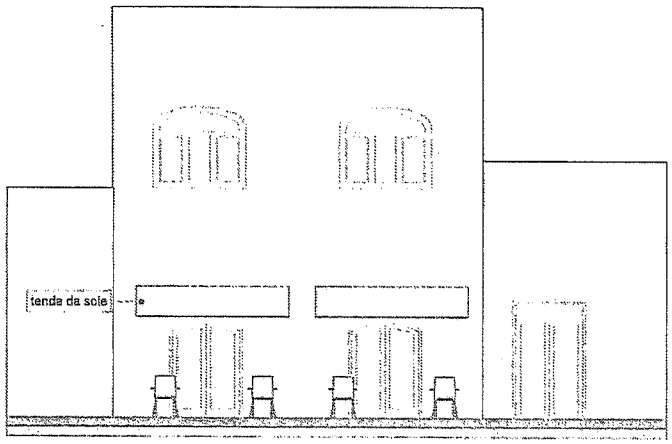
planimetria



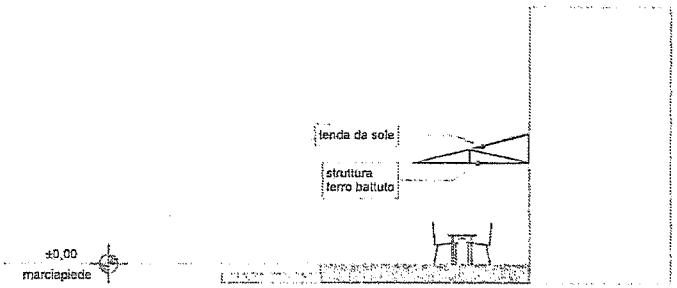
vista prospettica



vista frontale



vista laterale



COMUNE DI ANDRIA

Settore 1- Intervento Edilizio - Commerciale- Sviluppo Economico -SUE- SUAP - Agricoltura

REGOLAMENTO DEHORS - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO "AMBITO 3"

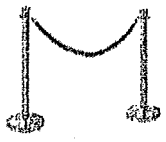
Eleborati:
- schede tecniche degli arredi;
- quadro di sintesi.

AMBITO 3

SUPERFICIE: L'occupazione del suolo consentita potrà essere di misura massima pari a quella lorda interna del locale e comunque non potrà mai superare i mq.50.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: l'occupazione è consentita con paletti e corde di delimitazione, paraventi con altezza max di mt.1,50, tavoli, sedie, ombrelloni, tende da sole, tende a sbraccio e pedane di raccordo tra marciapiede e sede stradale.

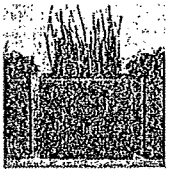
Elementi di delimitazione:

Paletti metallici amovibili aventi colore canna di fucile satinato, con caratteristiche di antichità e con altezza, misurata dal pavimento, pari a mt. 1,00, corredati di corda di delimitazione avente colore chiaro del tipo ad intreccio con diametro minimo di cm 3.

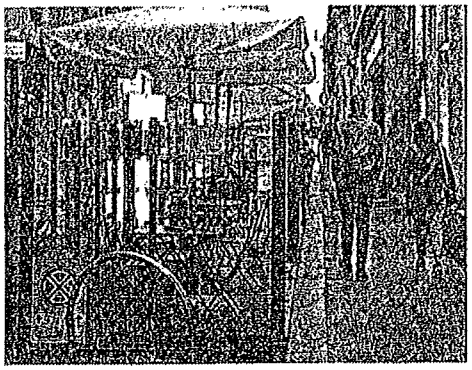


fioriere costituite da vasi o contenitori di colore bianco avorio o canna di fucile, posti in posizione accostata in modo da formare una delimitazione continua del tipo a cespuglio, con altezza, compreso il contenitore, non superiore a cm 80 e con ingombro in larghezza non superiore a cm 30.





Paraventi che dovranno essere costituiti da profilati metallici, di colore bianco avorio o canna di fucile e vetro integralmente trasparenti, non estendibili e privi di traverso metallico superiore di cornice. Potranno avere altezza max mt 1,50.



Tavoli e sedie:

I **tavoli** e le **sedie** dovranno prevedere geometria di disegno lineare e non dovranno presentare alcun sistema di ancoraggio al suolo o tali da creare presupposto per il danneggiamento della pavimentazione esistente.





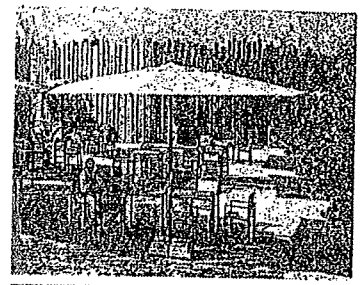


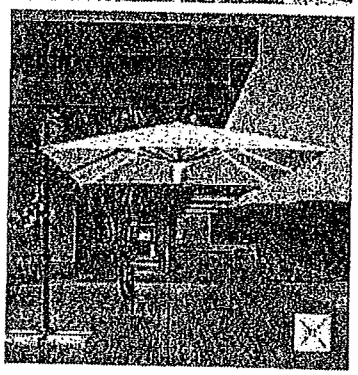




Ombrelloni:

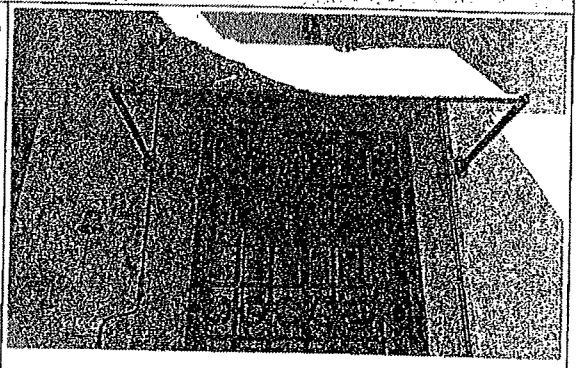
La struttura portante degli **ombrelloni** deve essere zavorrata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 a sostegno centrale o anche con palo laterale.





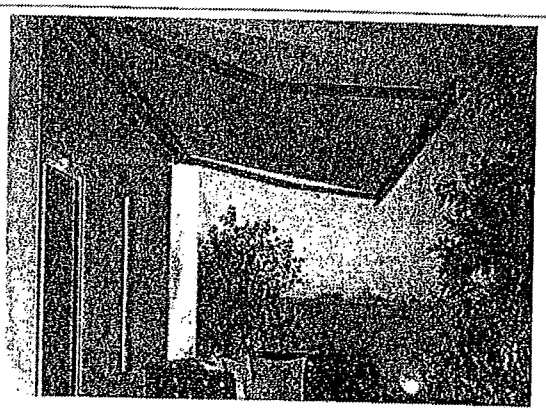
Tende da sole:

Le **tende da sole** devono essere di tipo tradizionale/classico con struttura in ferro battuto, escludendo la plastica, senza mantovana e frange discendenti e montate esclusivamente in corrispondenza delle porte di ingresso; non dovranno superare di oltre cm 30 per lato, le dimensioni delle porte stesse, inclusi gli stipiti; la sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) dovrà essere max di mt. 2,50. Dovrà essere garantita la collocazione armonica sul prospetto evitando interferenze con elementi decorativi/architettonici. In caso di porte affiancate saranno previste singole tende simili tra loro, per ogni apertura.



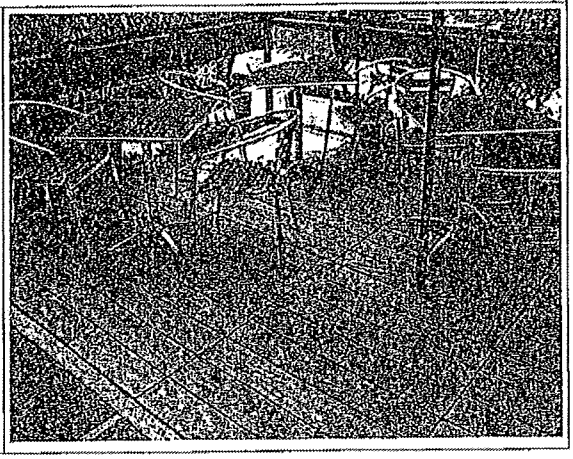
Tende a sbraccio:

Le **tende a sbraccio** sono costituite da uno o più teli retraibili, agganciati alla facciata, con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, privi di punti di appoggio al suolo. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza. L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2.20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano a una distanza minima dal suolo di mt. 2.00. La sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt. 3.50.



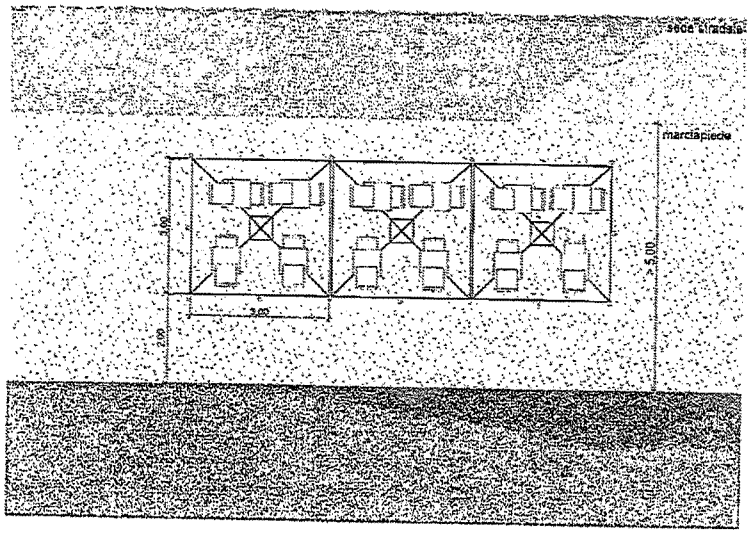
Pedane:

Le **pedane** sono ammesse solo quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e sede stradale, nella misura massima pari alla larghezza degli stalli per il parcheggio. In questo caso la pedana sarà posta alla stessa quota del marciapiede, in accostamento.
Le pedane devono essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deteriorabili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuto.

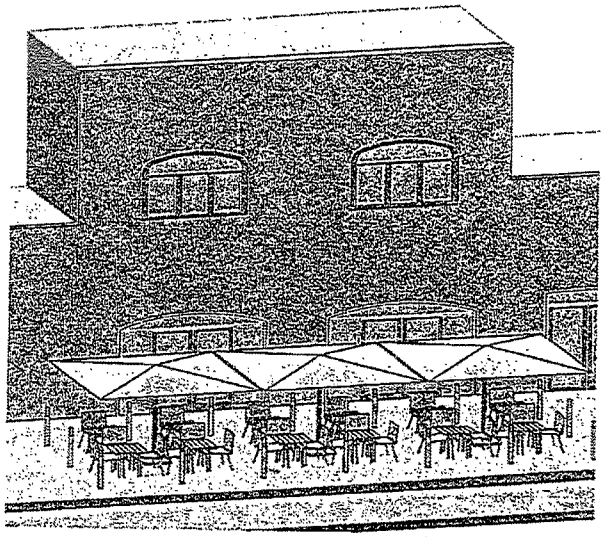


COMPOSIZIONE DI DEHOR

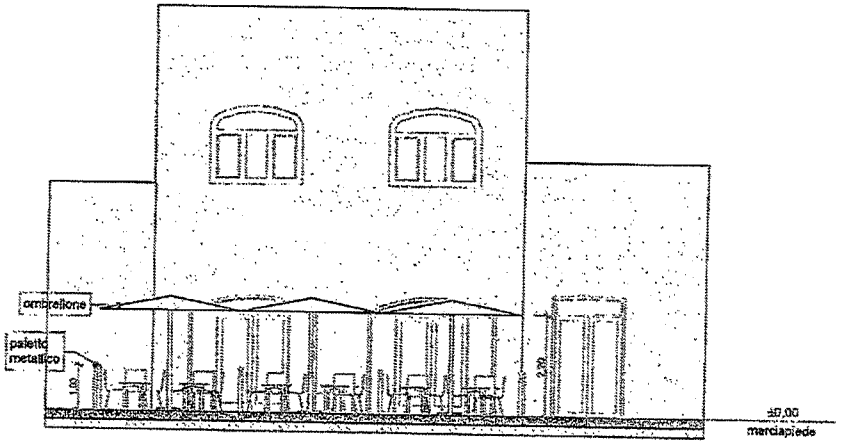
planimetria



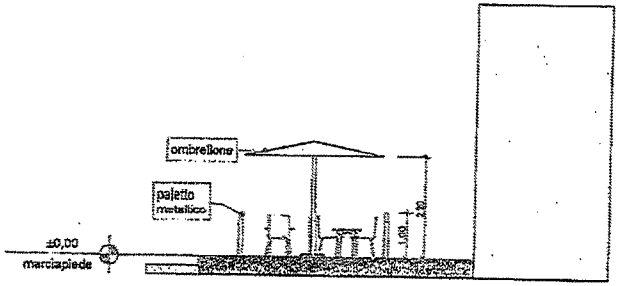
vista prospettica



vista frontale

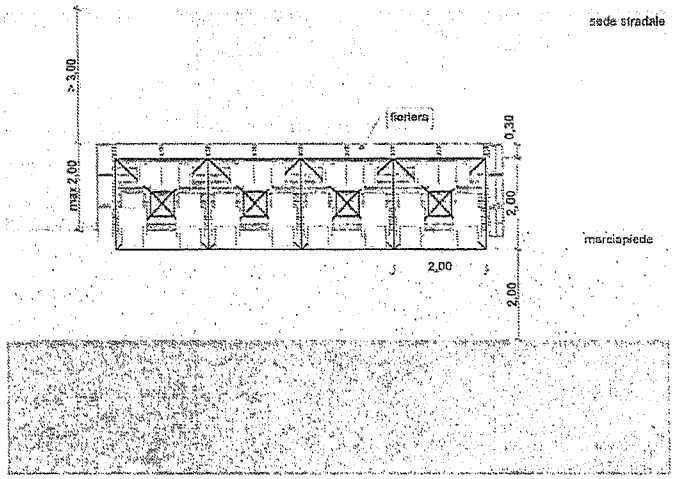


vista laterale

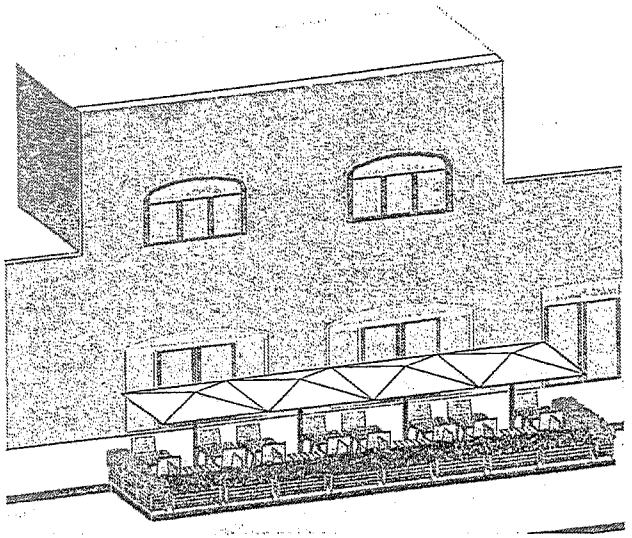


COMPOSIZIONE DI DEHOR

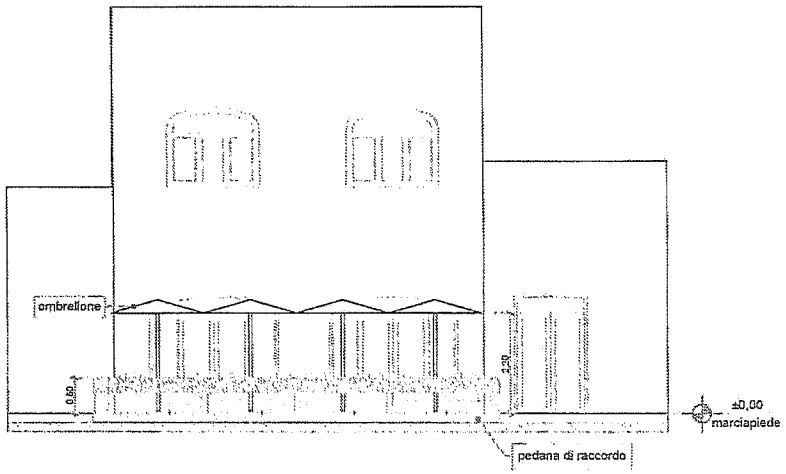
planimetria



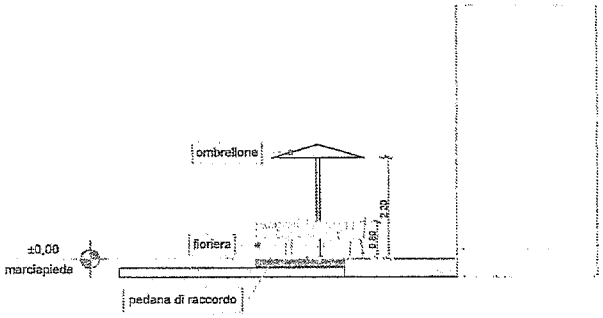
vista prospettica



vista frontale

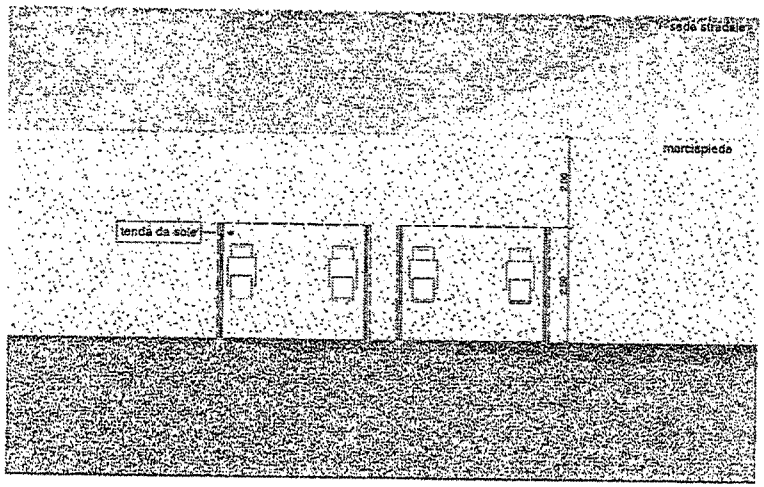


vista laterale

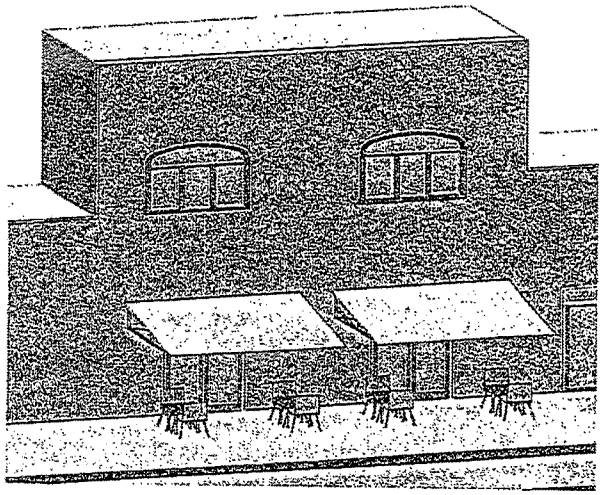


COMPOSIZIONE DI DEHOR

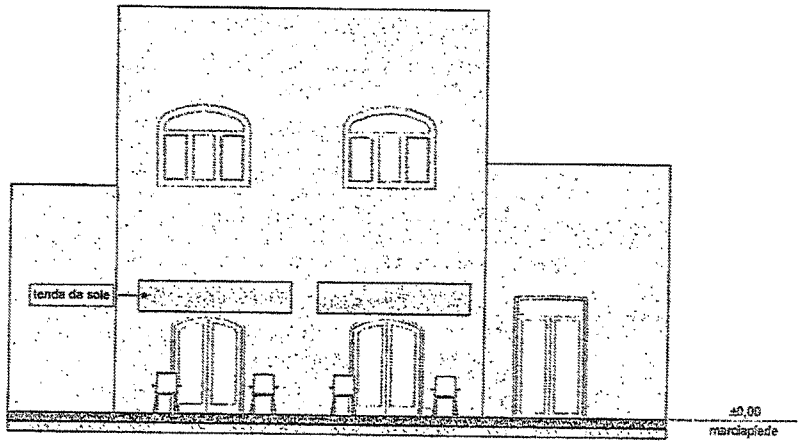
planimetria



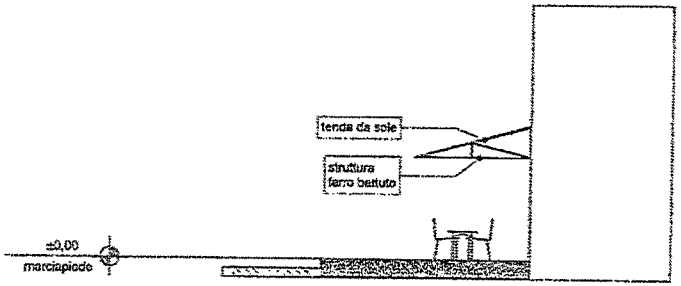
vista prospettica



vista frontale

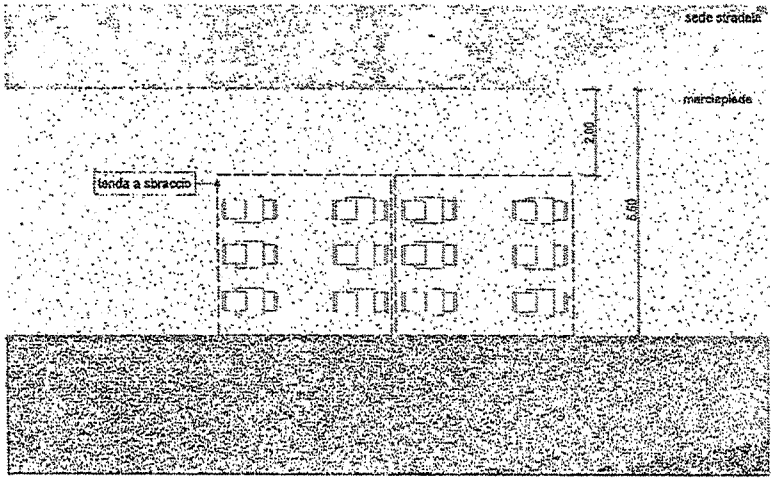


vista laterale

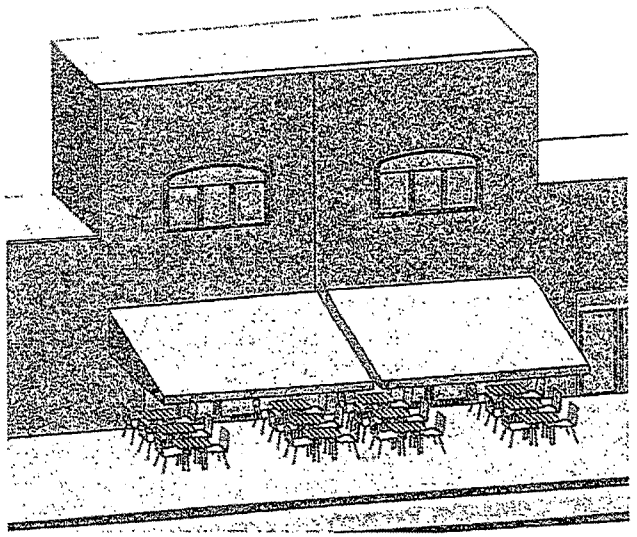


COMPOSIZIONE DI DEHOR

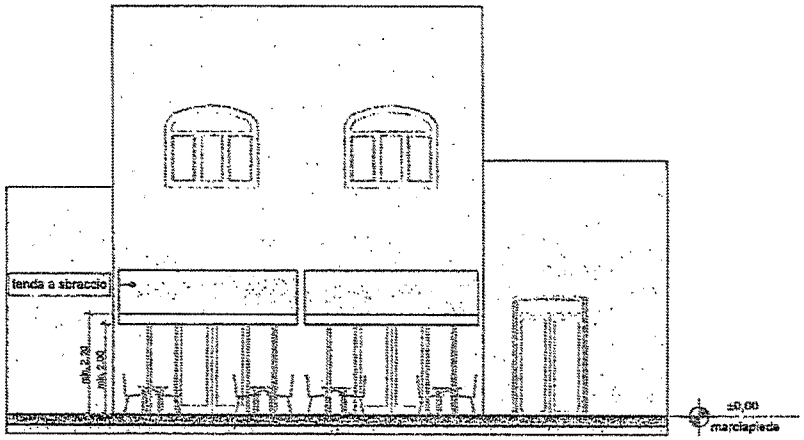
planimetria



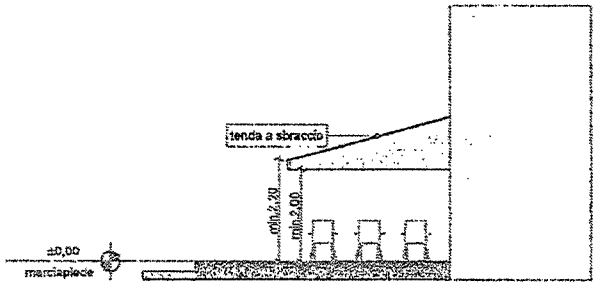
vista prospettica



vista frontale

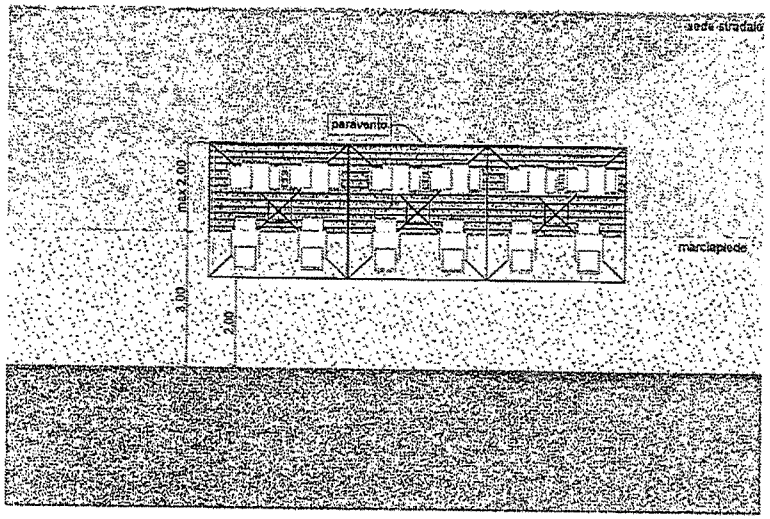


vista laterale

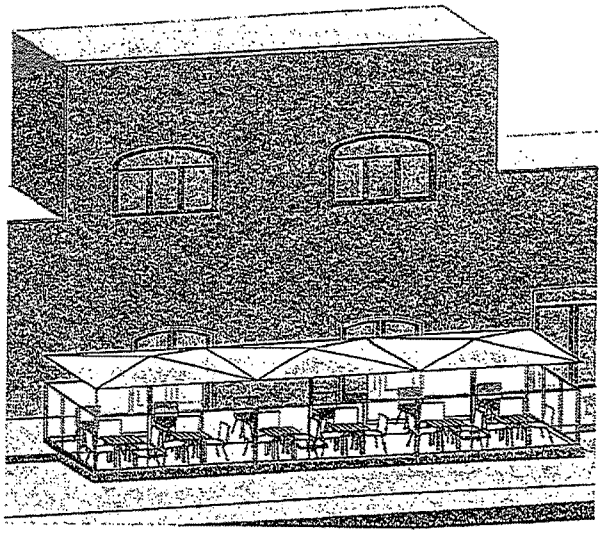


COMPOSIZIONE DI DEHOR

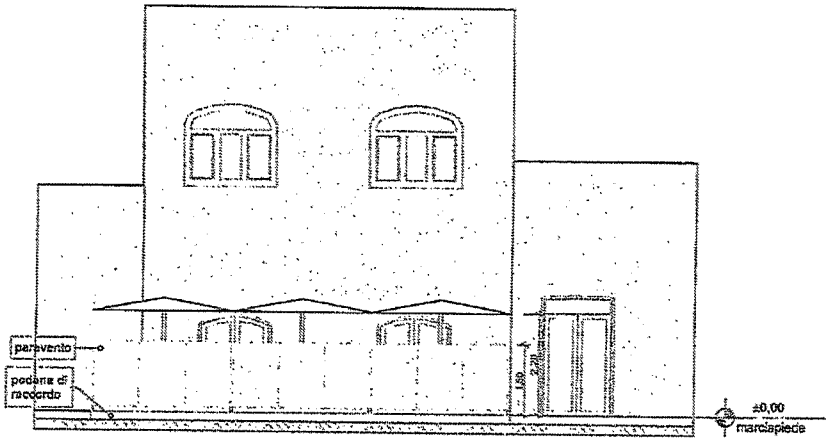
planimetria



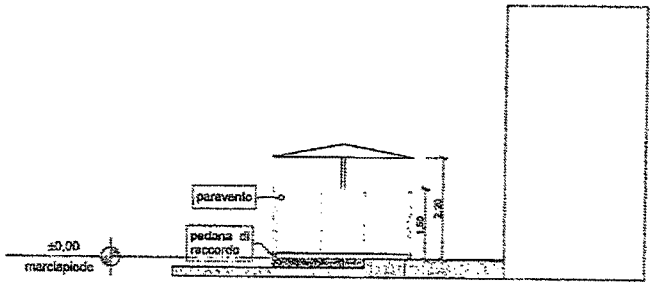
vista prospettica



vista frontale



vista laterale



COMUNE DI ANDRIA



Settore 1- Intervento Edilizio - Commerciale- Sviluppo Economico -SUE- SUAP - Agricoltura

REGOLAMENTO DEHORS - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO "AMBITO 4"

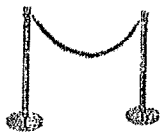
Eleborati:
- schede tecniche degli arredi;
- quadro di sintesi.

AMBITO 4

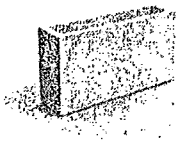
SUPERFICIE: L'occupazione del suolo consentita non potrà essere superiore al 50% di quella totale lorda dell'attività. Tale limitazione non opera quando l'occupazione riguarda i soli arredi di base (tavolini, sedie e ombrelloni) e in tal caso il limite è pari al 100% della superficie lorda dell'esercizio.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: l'occupazione è consentita con paletti e corde di delimitazione, paraventi con altezza max di mt.1,70, tavoli, sedie, ombrelloni, tende da sole, tende a sbraccio, gazebo, tettoie, pensiline, pergolati e pedane.

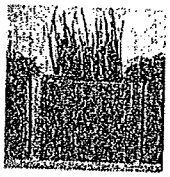
Elementi di delimitazione:

Paletti metallici amovibili aventi colore canna di fucile satinato, con caratteristiche di antichità e con altezza, misurata dal pavimento, pari a mt. 1,00, corredati di corda di delimitazione avente colore chiaro del tipo ad intreccio con diametro minimo di cm 3.

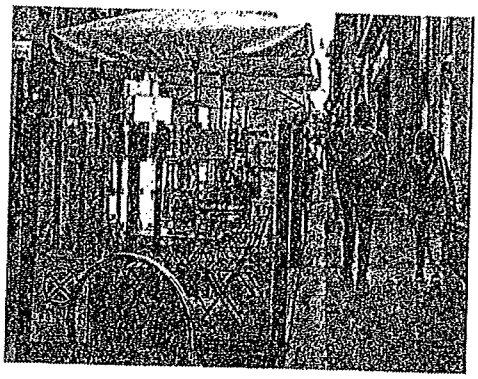


fioriere costituite da vasi o contenitori di colore bianco avorio o canna di fucile, posti in posizione accostata in modo da formare una delimitazione continua del tipo a cespuglio, con altezza, compreso il contenitore, non superiore a cm 80 e con ingombro in larghezza non superiore a cm 30.



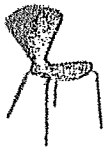


Paraventi che dovranno essere costituiti da profilati metallici, di colore bianco avorio o canna di fucile e vetro integralmente trasparenti, non estendibili e privi di traverso metallico superiore di cornice. Potranno avere altezza max mt 1,70.



Tavoli e sedie:

I **tavoli** e le **sedie** dovranno prevedere geometria di disegno lineare e non dovranno presentare alcun sistema di ancoraggio al suolo o tali da creare presupposto per il danneggiamento della pavimentazione esistente.





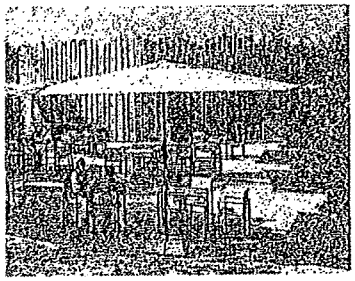






Ombrelloni:

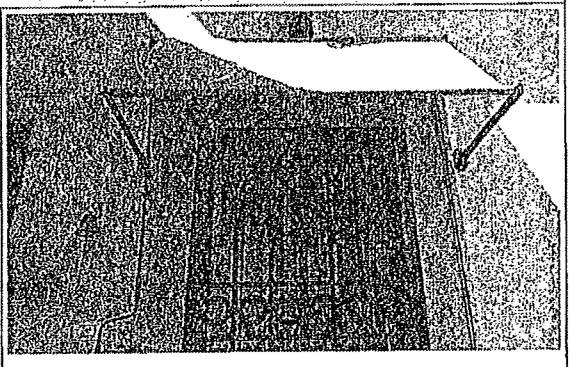
La struttura portante degli **ombrelloni** deve essere zavorrata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 a sostegno centrale o anche con palo laterale.





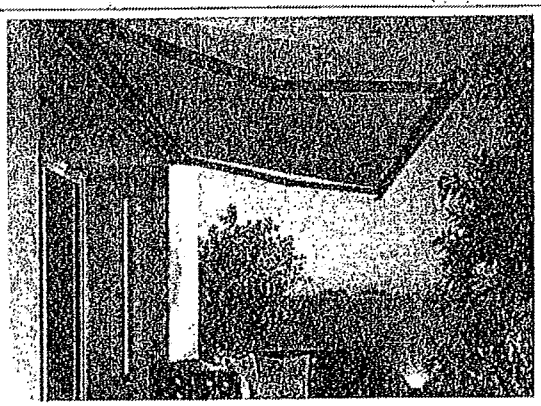
Tende da sole:

Le **tende da sole** devono essere di tipo tradizionale/classico con struttura in ferro battuto, escludendo la plastica, senza mantovana e frange discendenti e montate esclusivamente in corrispondenza delle porte di ingresso; non dovranno superare di oltre cm 30 per lato, le dimensioni delle porte stesse, inclusi gli stipiti; la sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) dovrà essere max di mt. 2,50. Dovrà essere garantita la collocazione armonica sul prospetto evitando interferenze con elementi decorativi/architettonici. In caso di porte affiancate saranno previste singole tende simili tra loro, per ogni apertura.



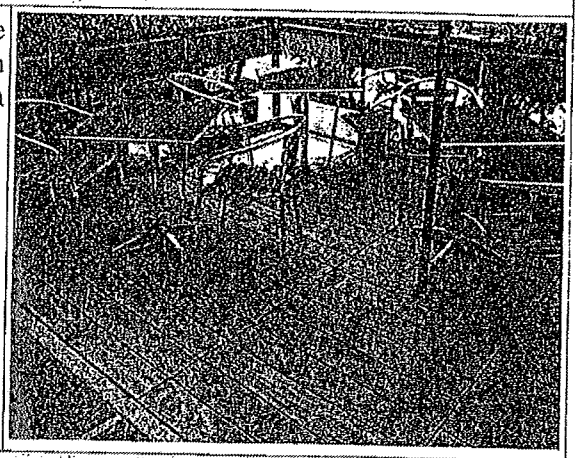
Tende a sbraccio:

Le **tende a sbraccio** sono costituite da uno o più teli retraibili, agganciati alla facciata, con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, privi di punti di appoggio al suolo. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza. L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2.20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano a una distanza minima dal suolo di mt. 2.00. La sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt. 3.50.



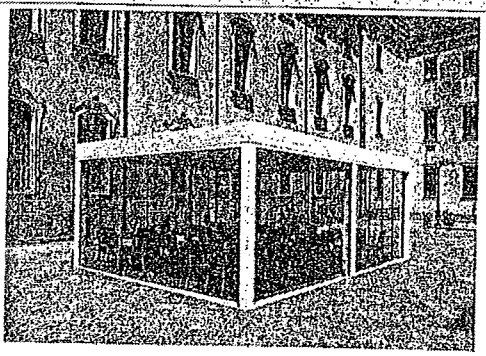
Pedane:

Le **pedane** sono sempre ammesse, devono essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deteriorabili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuto.



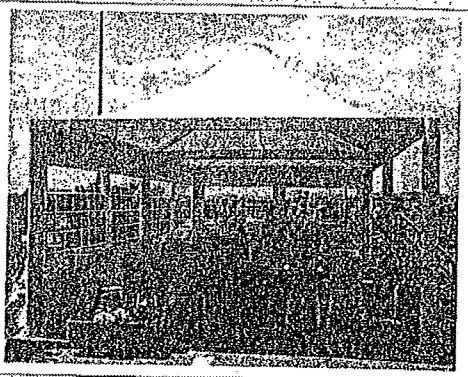
Tettoie:

Si definisce **tettoia** una struttura formata da pilastri, travi e copertura fissa piana. Le tettoie dovranno avere altezza massima di mt.3,00 e aventi superficie coperta massima di mq.10,00 se direttamente ancorate al fabbricato e superficie coperta massima di mq.20,00 se costituenti struttura autonoma. Le tettoie devono avere copertura di colore chiaro/avorio.



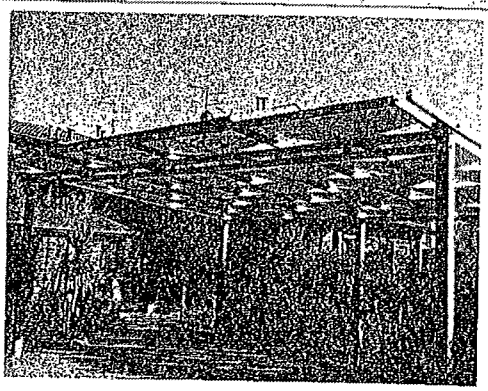
Gazebo:

Si definisce **gazebo** una struttura formata da pilastri, travi e copertura fissa a cono o piramide o a volta avente altezza massima al vertice di m 3,00 e altezza all'imposta non inferiore a m 2,20.
I gazebo devono avere copertura di colore chiaro/avorio.



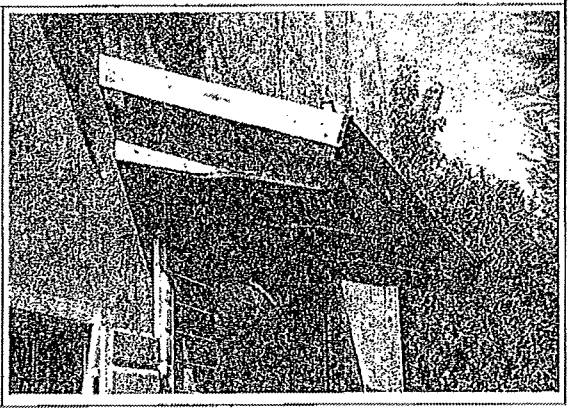
Pergolati:

Si definisce **pergolato** una struttura formata da pilastri e travetti posti ad interasse di circa 40-50 cm con eventuale copertura non fissa (copertura da montarsi e smontarsi giornalmente). I pergolati dovranno avere altezza massima di mt.3,00 ed essere realizzati con struttura in legno, elementi metallici, ecc.
Se ancorati al fabbricato potranno avere superficie massima di mq.20,00.



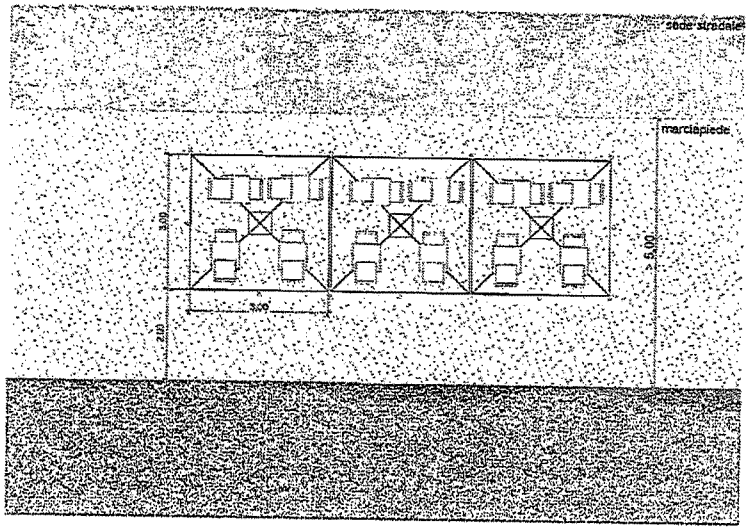
Pensiline:

Le pensiline dovranno essere realizzate con strutture in legno, elementi metallici, ecc. con superficie coperta massima di mq.6,00. Dovranno avere aggetto massimo di mt.1,20 se direttamente ancorate al fabbricato e aggetto massimo di mt.1,50 se costituente struttura autonoma.

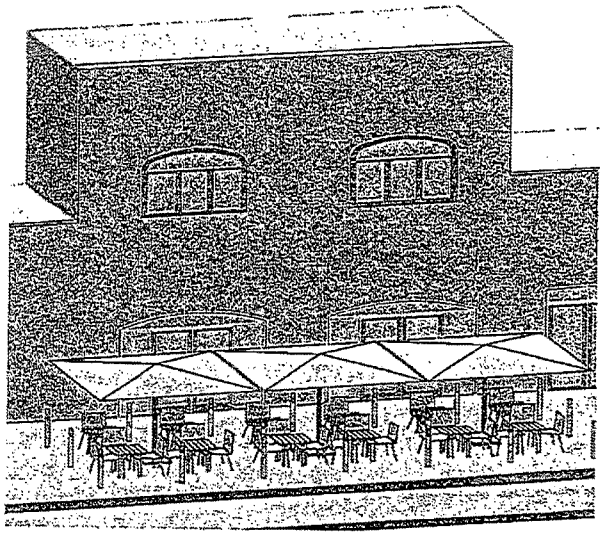


COMPOSIZIONE DI DEHOR

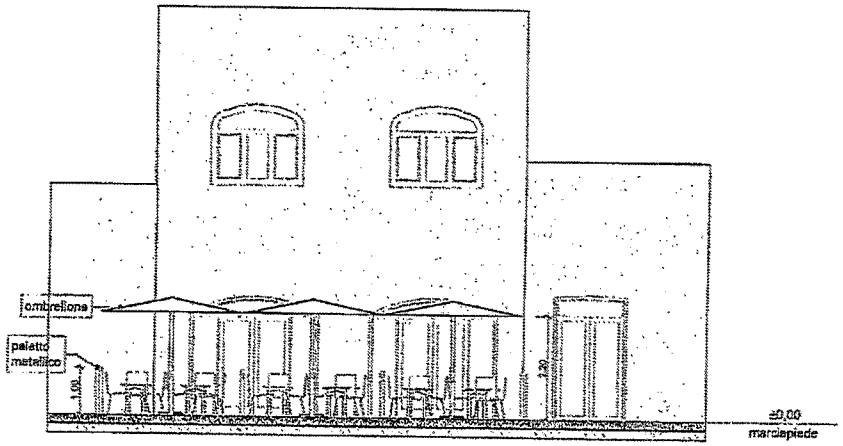
planimetria



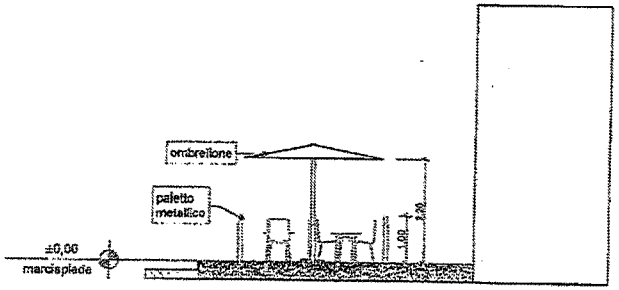
vista prospettica



vista frontale

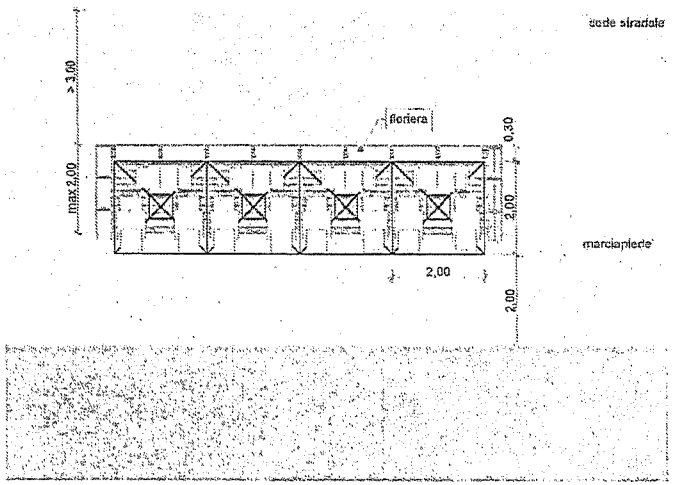


vista laterale

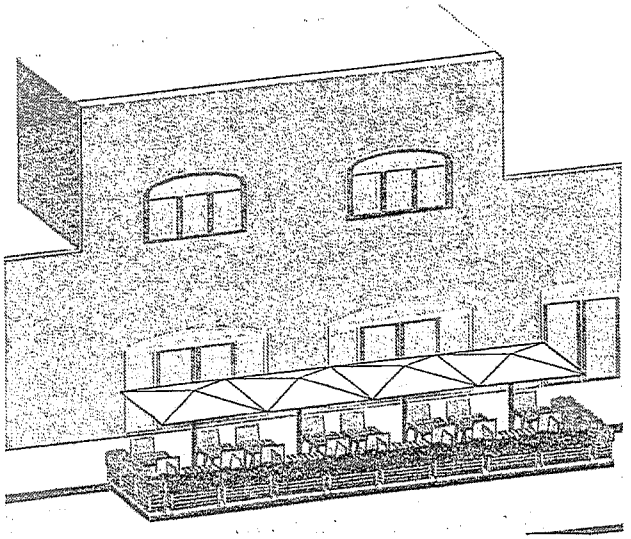


COMPOSIZIONE DI DEHOR

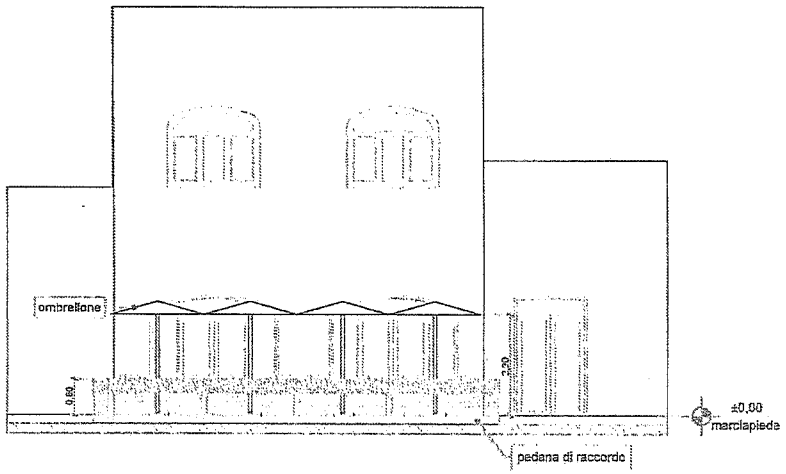
planimetria



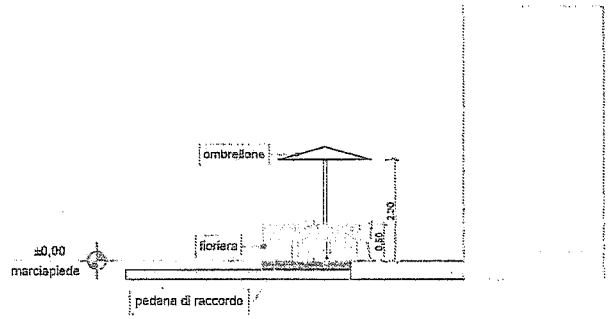
vista prospettica



vista frontale

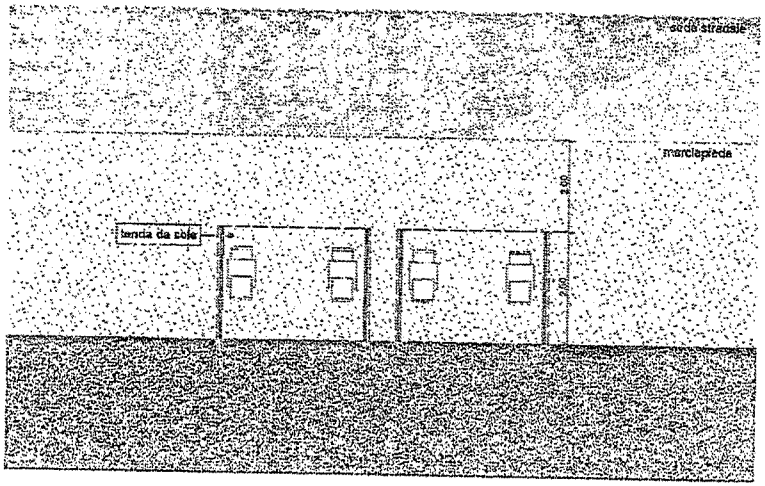


vista laterale

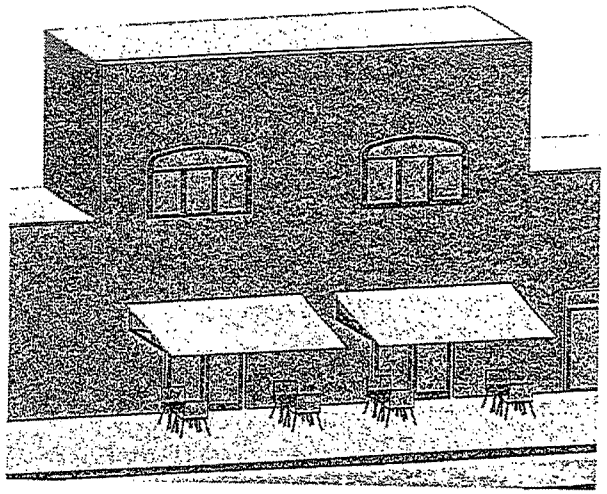


COMPOSIZIONE DI DEHOR

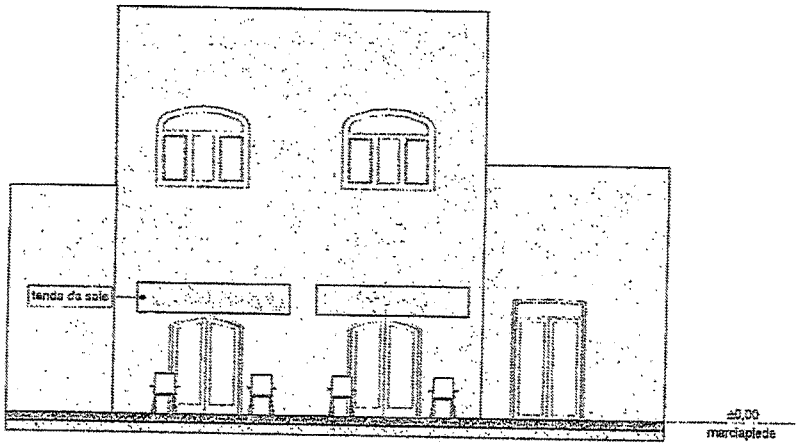
planimetria



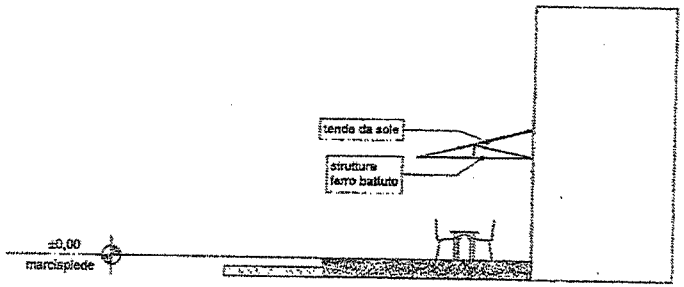
vista prospettica



vista frontale

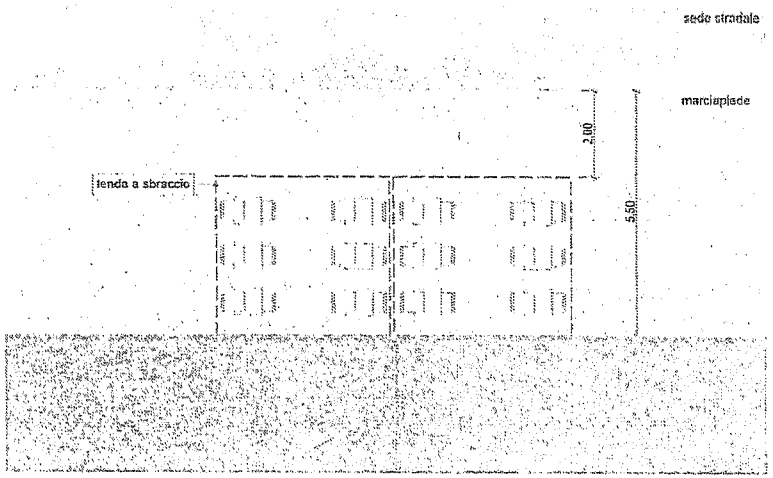


vista laterale

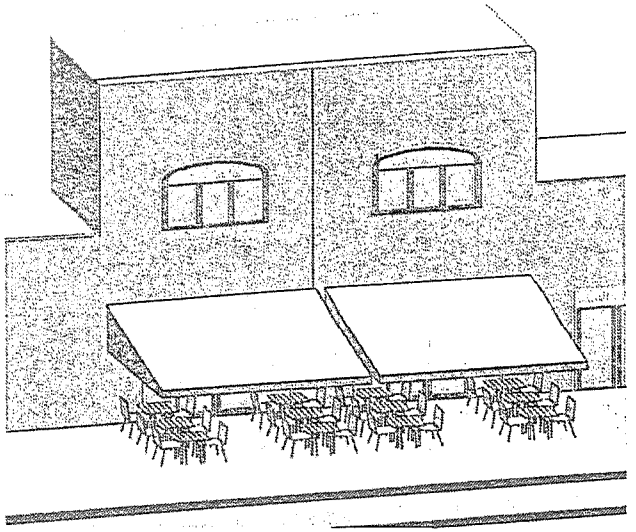


COMPOSIZIONE DI DEHOR

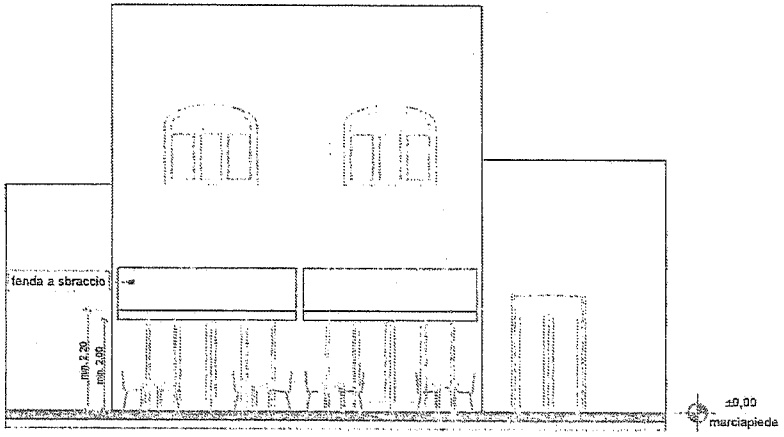
planimetria



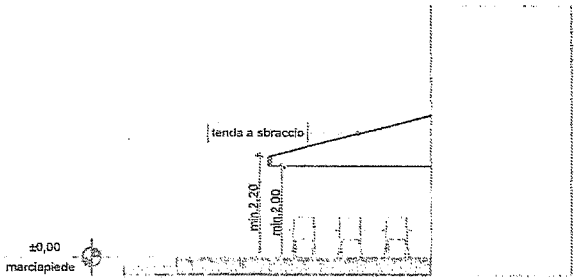
vista prospettica



vista frontale

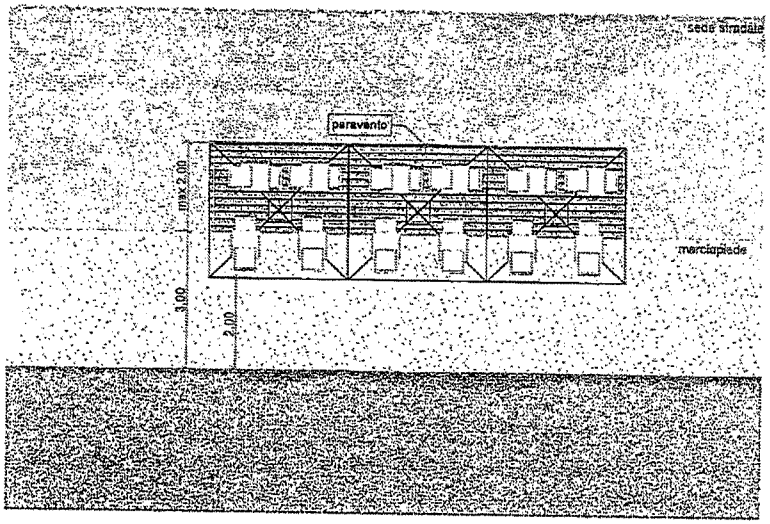


vista laterale

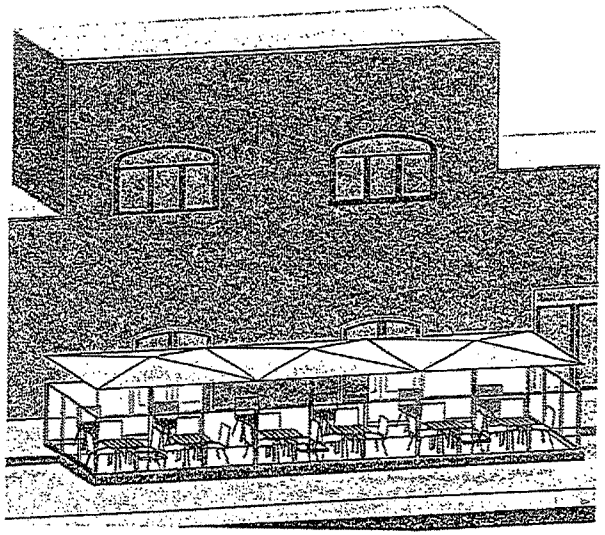


COMPOSIZIONE DI DEHOR

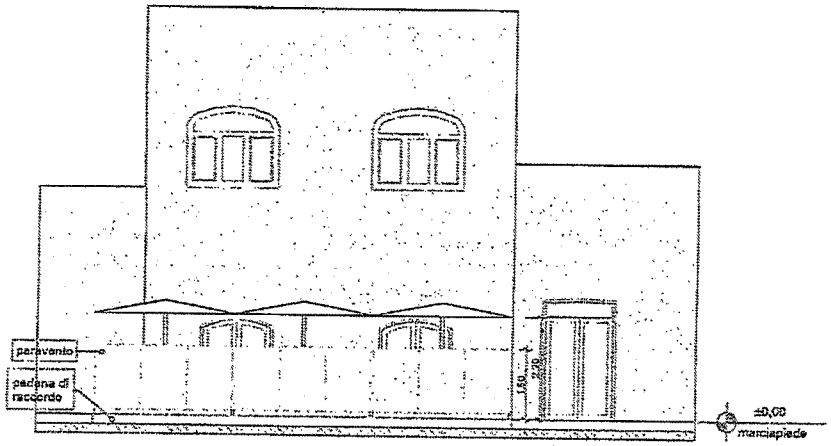
planimetria



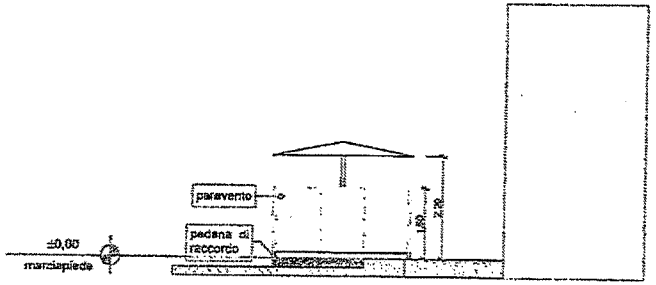
vista prospettica



vista frontale

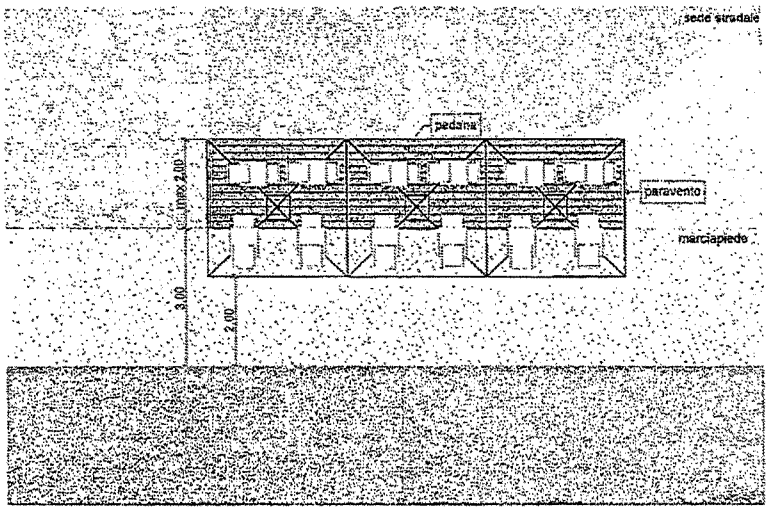


vista laterale

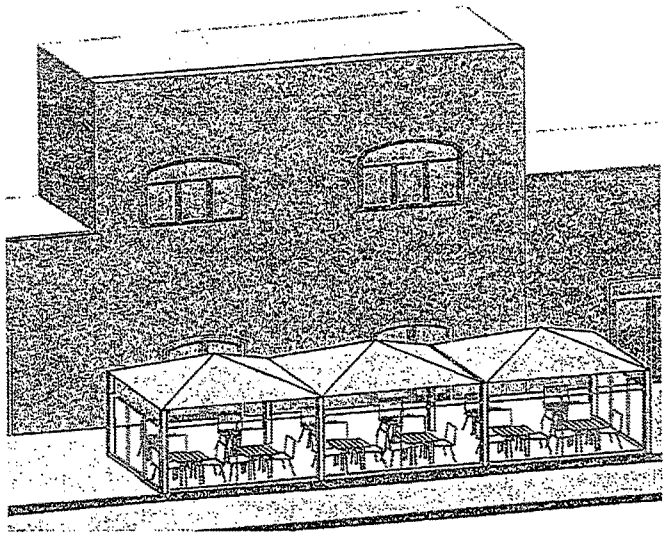


COMPOSIZIONE DI DEHOR

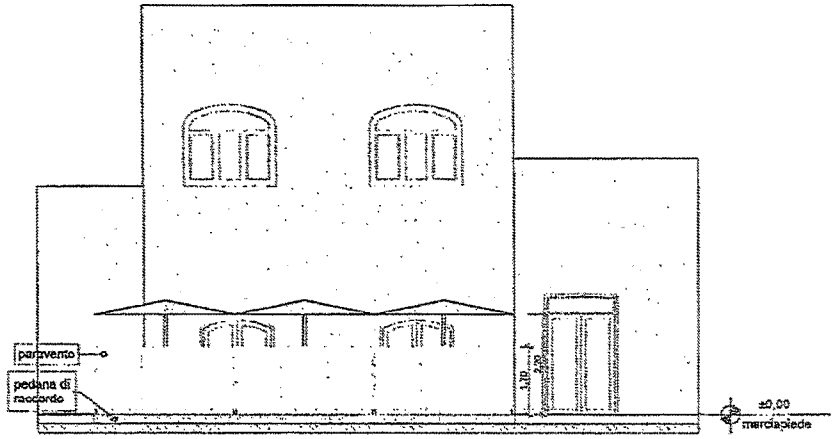
planimetria



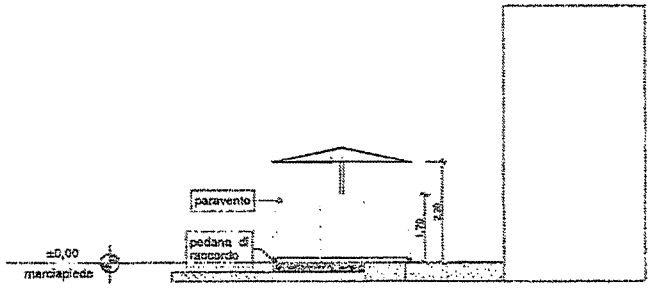
vista prospettica



vista frontale

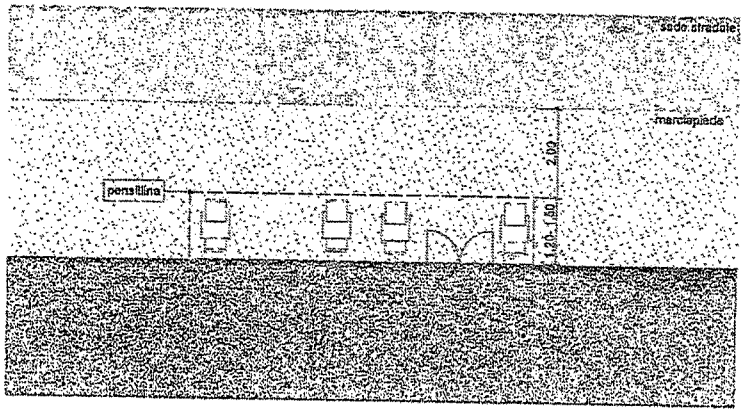


vista laterale

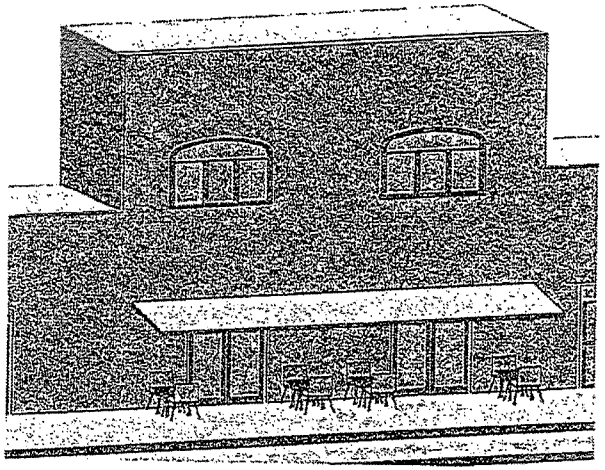


COMPOSIZIONE DI DEHOR

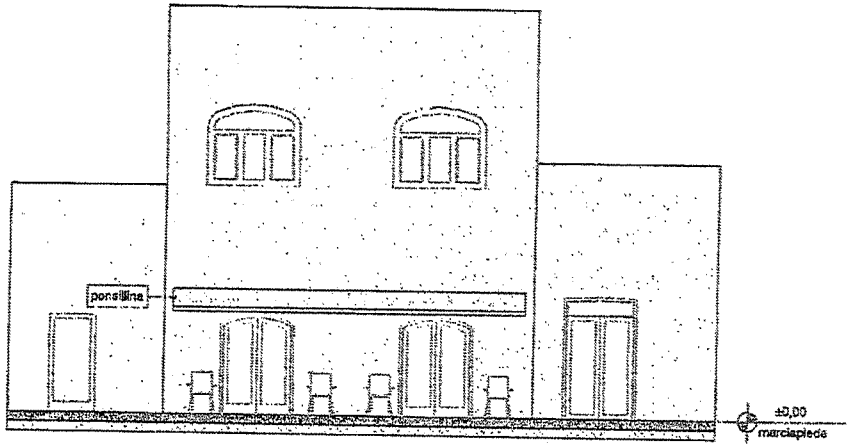
pianimetria



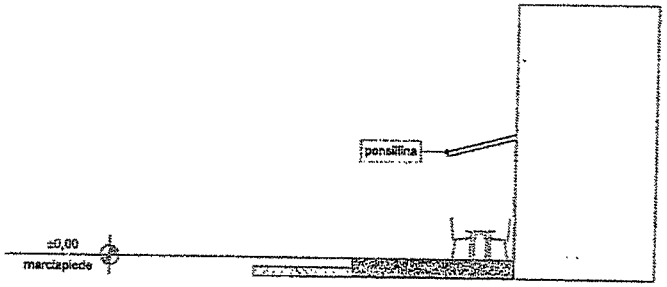
vista prospettica



vista frontale

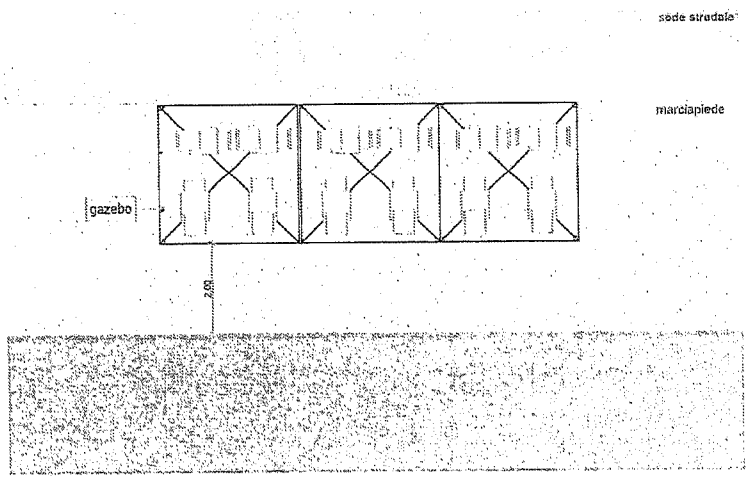


vista laterale

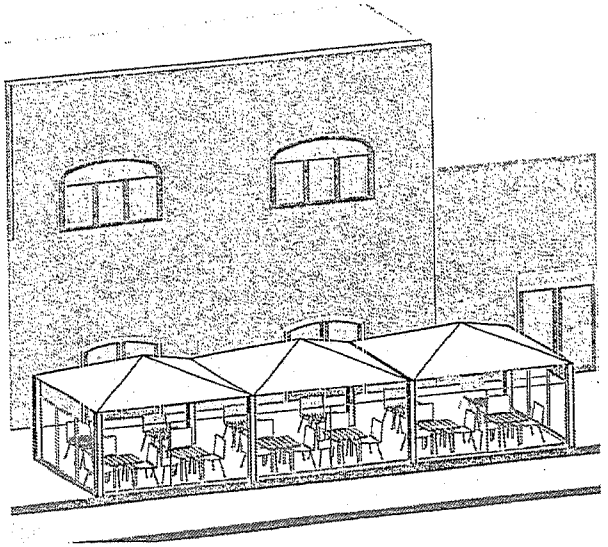


COMPOSIZIONE DI DEHOR

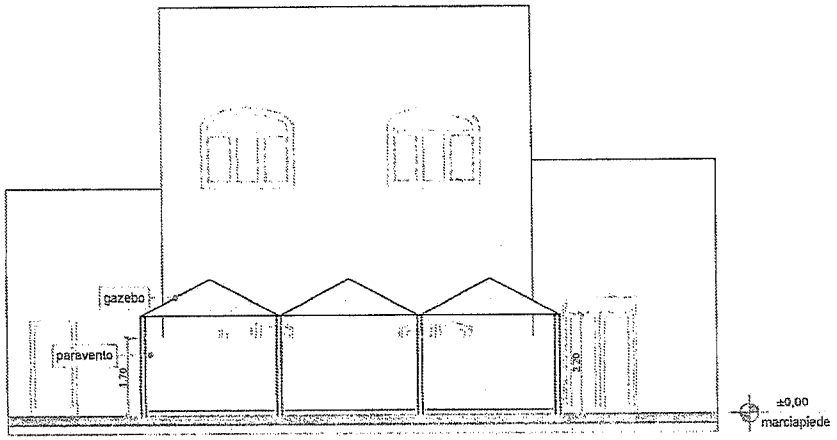
planimetria



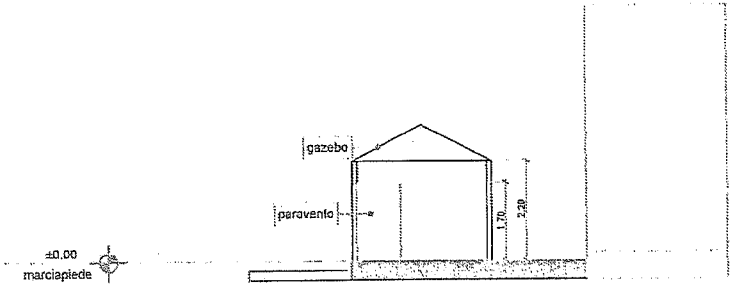
vista prospettica



vista frontale

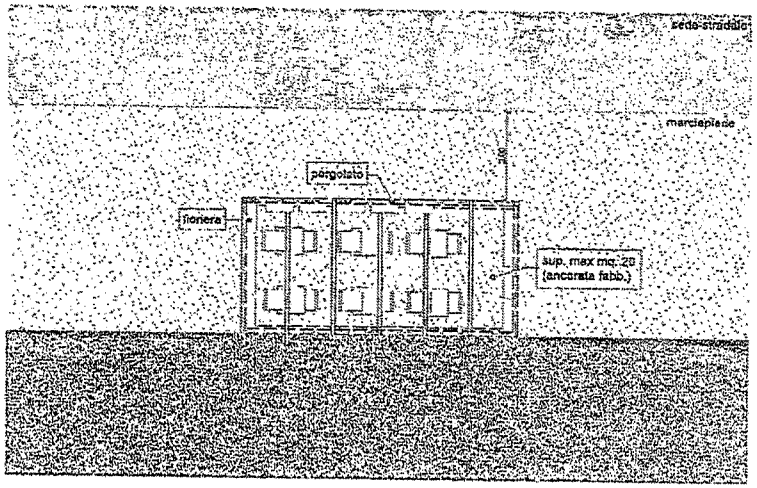


vista laterale

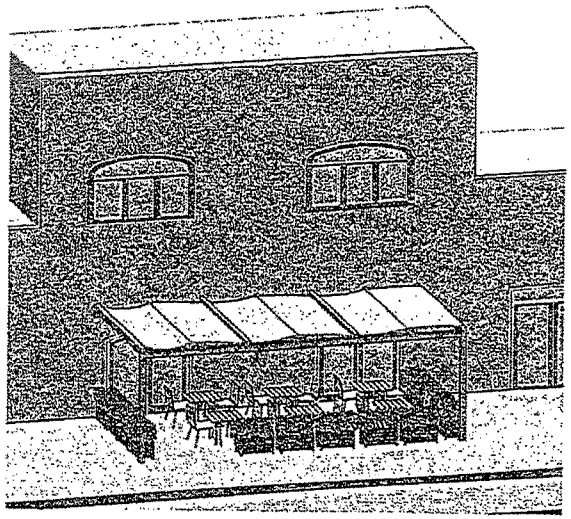


COMPOSIZIONE DI DEHOR

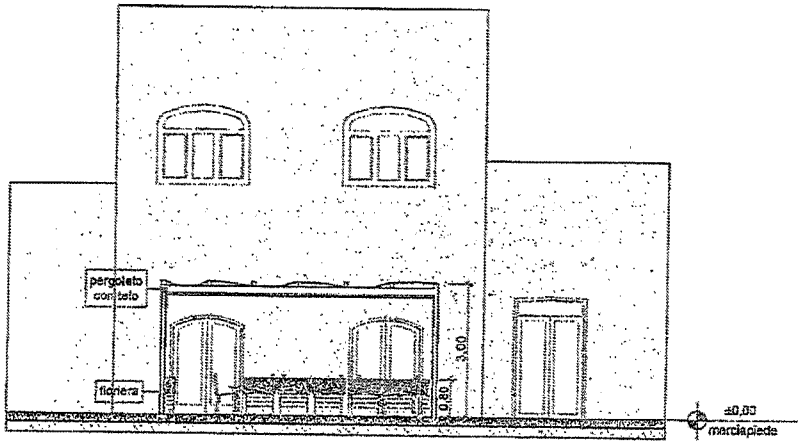
planimetria



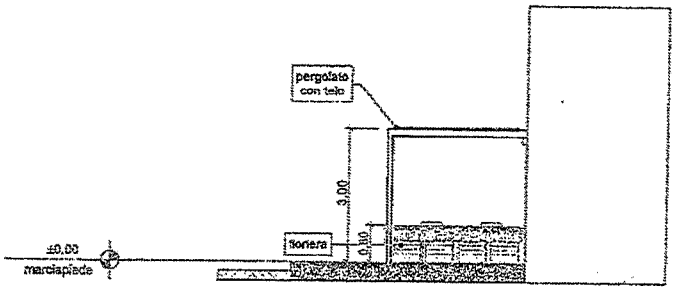
vista prospettica



vista frontale

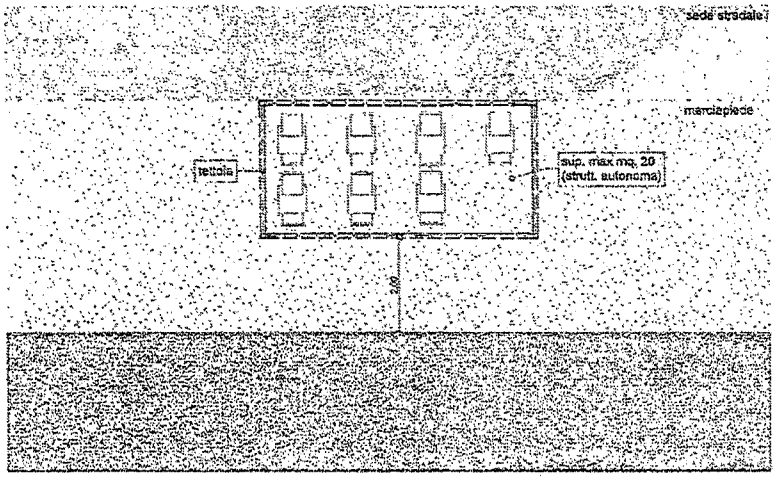


vista laterale

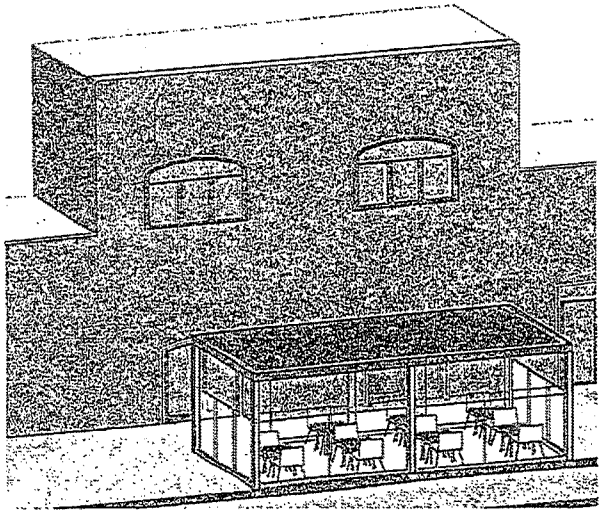


COMPOSIZIONE DI DEHOR

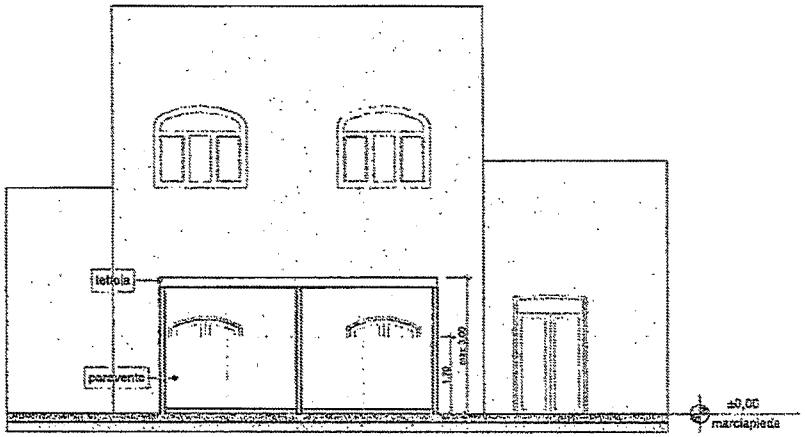
planimetria



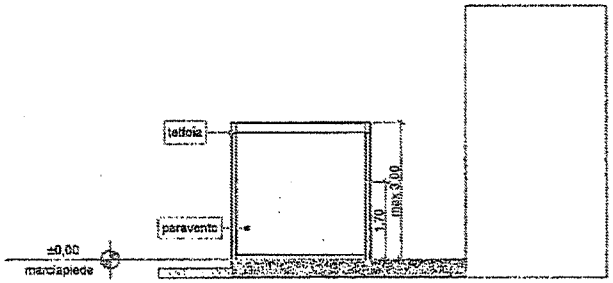
vista prospettica



vista frontale



vista laterale



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Gaetano TUFARIELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giuseppe BORGIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° 3196

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li 02 LUG. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe BORGIA